

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 21. Maggio 1861.
dal Ministro Di Grazia e Giustizia*

OGGETTO

— Per porre in osservanza nelle provincie di Lombardia e di Toscana il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, le leggi 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario e 20 novembre stesso anno sugli stipendi della magistratura; e nelle provincie napoletane la legge summentovata sugli stipendi; per introdurre modificazioni alla legge giudiziaria in tutto il regno; per prorogare sino al 1° gennaio 1862 nelle provincie napoletane e siciliane l'attuazione dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1°

» 2°

» 3°

» 4°

» 5°

» 6°

» 7°

» 8°

» 9°

Relatore

Adottata nella tornata del

186

SESSIONE 1861

N^o 71,
72, 73

CAMERA DEI DEPUTATI

TRE PROGETTI DI LEGGE

presentati dal ministro di grazia e giustizia

(CASSINIS)

nella tornata del 21 maggio 1861

- A. — Per porre in osservanza nelle provincie di Lombardia e di Toscana il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, le leggi 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario e 20 novembre stesso anno sugli stipendi della magistratura; e nelle provincie napoletane la legge summentovata sugli stipendi; per introdurre modificazioni alla legge giudiziaria in tutto il regno; per prorogare sino al 1^o gennaio 1862 nelle provincie napoletane e siciliane l'attuazione dell'ordinamento giudiziario e del Codice di procedura penale.
- B. — Per conciliare l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario colle leggi civili ivi vigenti.
- C. — Per conciliare l'attuazione in Toscana del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario col Codice penale e con altre leggi ivi vigenti.

(71)
(72)
(73)

PROGETTO A.

Relazione generale sul riorganamento giudiziario.

SIGNORI,

L'Italia, dopo avere riunite le sparse sue membra ed affermato il proprio diritto di formar parte delle nazioni civili di Europa, si trova ora nella urgente necessità di costituirsi ad unità organica forte e vigorosa; quello che è già nelle idee, nei sentimenti, nelle aspirazioni, negli affetti, deve tradursi ed estrinsecarsi nelle istituzioni e nelle leggi.

L'unità legislativa ed amministrativa è il cemento indispensabile per conservare e rafforzare l'unità politica.

A questo scopo così importante e vitale per la nostra nazionale esistenza, il Governo del Re intende con tutta quella indefessa attività che gli somministra la coscienza della sua altissima missione.

È inutile fermarsi a dimostrare i vantaggi politici, morali, economici ed amministrativi risultanti dalla uniformità degli istituti civili, delle leggi, degli ordini giudiziari. Essi si comprendono per la loro evidenza.

Raggiungere la realizzazione di questa uniformità è debito rigoroso del Governo, in ispecial modo quando particolari circostanze ed esigenze necessarie di località imperiosamente la reclamano.

Raggiungerla poi dentro i limiti del possibile, e senza offesa e turbamento degli interessi in azione, è anche un altro indeclinabile dovere.

(71)

(72)

(75)

Bisogna tentar di risolvere le difficoltà, di superare gli ostacoli che possono attraversare l'applicazione di un principio universalmente riconosciuto; ma conviene arrestarsi a quel punto che non si può oltrepassare senza incontrare resistenze legittime e senza violare la legge di ogni progresso, l'opportunità.

I principii vanno saggiati alla stregua dei fatti, la bontà assoluta di essi è il più spesso scompagnata dalla bontà relativa, e il legislatore deve attenersi a questa se vuole operare qualche cosa di praticamente effettuabile, di utile, di duraturo.

È sotto l'influenza di queste idee che il Governo del Re, nell'intendimento e nel desiderio di conseguire a grado a grado lo scopo cui mira, presenta oggi al Parlamento varie leggi che, mentre soddisfano in parte ad urgenti ed imperiose necessità, conferiscono dall'altra ad estendere per quanto è attualmente possibile l'uniformità delle leggi e degli ordini giudiziari alle diverse parti della Penisola.

I tre progetti che vi si presentano sono l'espressione di un solo pensiero, costituiscono un tutto logicamente connesso, ciascuno di essi contribuisce all'armonia dell'insieme, e mentre il primo fa l'ufficio di premessa, gli altri due ne rappresentano per la Lombardia e per la Toscana le necessarie sequele di esecuzione.

Intorno a tali proposte credo opportuno brevemente:

1° Gettare uno sguardo alle condizioni legislative e giudiziarie in cui si trovano le varie provincie a cui esse si riferiscono;

2° Accennare le considerazioni generali e comuni che ne formano lo spirito animatore;

3° Dichiarare la ragione delle disposizioni particolari.

I

Condizioni legislative e giudiziarie delle diverse provincie del regno.

Nel 1859, allorchè la sola Lombardia era fra le nuove provincie annessa allo Stato, si attuò un notevole miglioramento nella legislazione civile e penale, e nell'ordinamento giudiziario delle antiche provincie.

Infatti nel 15 novembre di quell'anno si pubblicava la legge sull'organizzazione giudiziaria, e il 20 di quel medesimo mese si emanavano ancora il Codice penale, il Codice di procedura penale, la legge sugli stipendi dell'ordine giudiziario, il Codice di procedura civile ed altre disposizioni.

Si pubblicava inoltre nello stesso giorno altra legge, con la quale, dopo aver premesso che il Governo del Re avrebbe presentato al Parlamento nella prima sua riunione un progetto di Codice civile, stabilivasi per le provincie di Lombar-

dia che, se al 1° maggio non fosse ancora accomunata la legislazione civile e posta in esecuzione, sarebbesi protratta sino a tal epoca, ad eccezione del Codice penale, l'osservanza della legge d'organizzazione giudiziaria, sugli stipendi e del Codice di procedura penale e civile.

Così difatti avvenne: il Codice penale andò in attività come era prefisso il 1° maggio 1860, la legislazione civile non fu accomunata, e tutte le altre leggi vi rimasero per conseguenza sospese.

Seguitarono pertanto ad esistere in Lombardia, com'eran dapprima, gli ordini giudiziari e continuarono perciò a funzionare i pretori urbani e foresi, i tribunali provinciali, il tribunale di appello di Milano e il tribunale di terza istanza, in conformità delle norme risultanti dalle leggi 14 settembre e 20 novembre 1852 e 3 maggio 1853.

Finalmente istituivasi in Milano, per la legge del 27 ottobre 1860, la Corte di cassazione, la quale però non ebbe e non ha ancora giurisdizione nelle provincie di Lombardia, tranne nei ricorsi in materia elettorale, di guardia nazionale, ed in altri pochi casi.

La Toscana conserva tuttora le leggi civili e penali sue proprie e il suo ordinamento giudiziario, il quale, più specialmente, consta di preture civili e civili-criminali, di tribunali di prima istanza, di Corti di appello e d'una Corte suprema di cassazione, in virtù delle disposizioni contenute nel motu proprio organico del 2 agosto e nelle dichiarazioni ed istruzioni del 9 novembre 1838, nella legge del 9 marzo 1848, nel regolamento d'istruzione criminale del 22 novembre 1849, nel Codice penale del 20 giugno 1853 e nelle leggi pubblicative e modificative di esso.

Soltanto dopo l'annessione e con la legge del 30 giugno 1860 s'introdusse in quelle provincie il sistema dei giurati per i delitti di stampa, e in quell'occasione venne pubblicata e posta in vigore nelle medesime, unicamente a questo limitato effetto, la parte della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, che riguarda le Corti di assise.

Nelle provincie di Napoli e di Sicilia l'ordinamento giudiziario, esistente in forza delle leggi organiche del 29 maggio 1817 e del 7 giugno 1819, ricevè, dopo la loro annessione, un notevole cambiamento.

Infatti, per le provincie di Napoli, vari decreti del luogotenente generale del Re, in data 17 febbraio 1861, pubblicavano colà con alcune modificazioni il nuovo Codice penale, quello di Procedura penale ed una legge sull'ordinamento giudiziario, sostanzialmente uguale a quella del 13 novembre 1859, e stabilivano che tutte queste leggi andrebbero in attività col 1° di luglio del 1861 e che frattanto con apposito decreto sarebbesi provveduto alle circoscrizioni, alle sedi e al numero dei funzionari.

Disposizioni pressochè identiche furon prese a riguardo delle provincie di Sicilia, dove, con decreto del luogotenente

(71)

(72)

(73)

(71)

(72)

(73)

4
generale del 17 febbraio 1861, vennero pubblicati il Codice penale, quello di Procedura penale, la legge sull'ordinamento giudiziario del 15 novembre 1859 e quella sugli stipendi dell'ordine stesso in data 20 novembre successivo; e fu stabilito che vi sarebbero una Corte di Cassazione in Palermo, tre Corti di appello (Palermo, Messina e Catania) e 18 tribunali circondariali da distribuirsi nelle città capoluoghi, intesi prima i voti dei Consigli provinciali che dovevano essere a tal uopo al più presto convocati; ma le condizioni delle provincie meridionali e gli avvenimenti non ne permisero l'esecuzione, e non vennero perciò fissate le sedi, le circoscrizioni e neppure determinato il numero dei funzionari addetti a ciascuno di quei corpi giudiziari.

Non è finalmente il caso di parlare delle provincie parmensi e modenesi, dove le leggi e gli ordini giudiziari delle antiche provincie furono introdotti prima col mezzo dei provvedimenti adottati dal dittatore Farini, poi per via della legge del 27 ottobre 1860; e neppure delle provincie delle Romagne, dell'Umbria e delle Marche, alle quali i nostri sistemi furono estesi per corrispondenti disposizioni emanate dai commissari generali del Re.

II

Considerazioni generali e comuni ai progetti di legge presentati.

Premesso questo riassunto puramente storico sulle condizioni legislative e giudiziarie delle diverse provincie del regno, fa d'uopo esporre quali sono state le considerazioni che hanno determinato i tre progetti di legge e che costituiscono di questi lo spirito animatore.

Occorreva togliere di mezzo gli inconvenienti e le difficoltà che le disparate condizioni delle diverse provincie opponevano al regolare andamento dell'amministrazione della giustizia; e questo era bisogno urgente, che non ammetteva dilazione.

Conveniva poi estendere per quanto era possibile in tutto il regno la uniformità degli istituti giudiziari.

E su questi due ordini di considerazioni che le proposte leggi, come vedremo, trovano il loro razionale fondamento.

§ 1.

Prima di tutto gli inconvenienti e le difficoltà s'incontravano nelle provincie di Lombardia di fronte alla loro legislazione, e all'ordinamento delle loro magistrature.

Infatti in materia civile sono a segnalarsi:

La singolare diversità sulle competenze e sulle garanzie dei giudicati. Ed invero, le controversie civili si definiscono

colà in prima istanza, qualunque ne sia il merito pecuniario, o da un giudice unico o da tribunali collegiali secondochè le medesime sorgano o no nei luoghi ove ha sede un tribunale provinciale, talchè la guarentigia della collegialità del giudizio è subordinata alla circostanza indifferente ed accidentale o della dimora dei litiganti o della situazione della cosa posta in contesa; e mentre i pretori foresi hanno una competenza indefinita, i pretori urbani l'hanno assai limitata.

(71)
(72)
(75)

Inoltre è a notarsi il difetto dell'oralità nelle cause civili che si trattano tutte in iscritto e senza discussione.

Nella materia penale si osserva che il Codice penale scompagnato dalla procedura correlativa non può funzionare con quella celerità che è indispensabile; la ragione principale si è che appunto per effetto del medesimo molti dei reati che secondo il Codice penale austriaco erano noverati fra le semplici contravvenzioni, passarono tra i delitti, dal che ne derivava che, mentre il lavoro dei pretori per questo rispetto veniva grandemente diminuito, quello dei tribunali provinciali si accresceva immensamente. Si tentò rimediare con l'aggiunta di giudici supplenti, ma questo mezzo non guarentì abbastanza la pronta amministrazione della giustizia, ad onta della vigilanza dei capi e della solerte attività dei funzionari.

Inoltre col sistema vigente in quelle provincie mal si può raggiungere lo scoprimento del vero nei giudizi penali; imperocchè secondo il Codice di procedura austriaca l'udizione dell'imputato e dei testimoni e la oralità della discussione è ammessa imperfettamente nei giudizi di prima istanza, e vietata del tutto dinanzi alle Corti d'appello, le quali trovansi per ciò in ogni caso costrette a confermare o correggere i giudizi dei tribunali inferiori con la scorta dei soli processi verbali.

Ed anco l'istruzione scritta non risponde allo scopo perchè faticosa, minuta, lunga e dispendiosa, si addice più al sistema inquisitorio che a quello della pubblicità.

E quanto all'ordinamento giudiziario rilevasi:

Non avere la Lombardia la vera istituzione del Ministero Pubblico, dappoichè il Procuratore di Stato che là si conosce, se ha qualche somiglianza con quello, non ne rappresenta veramente l'azione e le condizioni; e di questa istituzione non può farsi a meno senza render l'azione del Governo disordinata, lenta e per ogni verso inefficace.

È a notarsi di più che nella vasta estensione del territorio lombardo una sola Corte di appello non è sufficiente ai bisogni dell'amministrazione della giustizia, talchè si rende indispensabile necessità l'attivare la Corte d'appello a Brescia già ammessa e prestabilita dalla legge sull'ordinamento giudiziario.

Finalmente la magistratura di quelle provincie, retta come è dagli istituti austriaci, vive una vita segregata dalla rimanente magistratura dello Stato, e non potendo dividerne le aspirazioni e i vantaggi potrebbe pur troppo sfiduciarsi, e a

(71)
(72)
(73)

malgrado la virtù dei suoi singoli membri e la lontananza delle sue tradizioni correr rischio per avventura di venir meno a quella energia di che ha dato finora e dà pure oggidì le più splendide prove.

Tali e molti altri erano gli inconvenienti che presentava la condizione delle provincie lombarde; era quindi imperioso dovere del Governo di far cessare questo stato di cose, e cessar non poteva in gran parte, se non rendendo comune alle medesime il Codice di procedura penale e l'ordinamento giudiziario.

Nelle provincie di Toscana si avevano nel fatto molte delle garanzie che son proprie di un buon ordinamento giudiziario. — L'indipendenza della magistratura da qualunque altro potere era consacrata dal costume pubblico, e sebbene il principio della inamovibilità dei giudici prima della pubblicazione dello statuto fondamentale del regno non vi fosse esplicitamente proclamato, pure risultava esso implicitamente dalle leggi organiche che definivano le attribuzioni ed ingerenze di tutte le autorità giudiziarie, e dal modo di procedere, osservato anco sotto il passato regime, pel quale davasi, a vero dire, al principio medesimo una manifesta e costante sanzione. — La pubblicità dei giudizi conoscevasi da lunga data; fino dal 1778 Leopoldo primo la ordinava nei giudizi civili; nel 1814 estendevasi a tutti i giudizi delle ruote criminali; e finalmente le organiche leggi giudiziarie del 1838 e quella sulla procedura penale del 22 novembre 1849 gli davano l'applicazione la più estesa e il necessario complemento. — Si conosceva altresì in Toscana per gli affari penali, l'ufficio dell'avvocatura dei poveri, composto di un dato numero di avvocati e procuratori, prescelti e retribuiti dal Governo per la difesa dei poveri e miserabili, siccome si ha dalla circolare del 20 giugno 1784, dalla legge del 30 novembre 1786, dall'editto del 8 luglio 1814 e da istruzioni del 42 dello stesso mese; peraltro questa istituzione venne soppressa dalla riforma giudiziaria del 1838, la quale prescrisse la difesa degli imputati poveri dover essere a turno imposta sotto certe sanzioni disciplinari, come ufficio gratuito agli avvocati e procuratori di ruolo; se non che l'esperienza ha mostrato e chiarito come la istituzione antica fosse d'assai preferibile alla moderna, e meglio di questa corrispondesse allo scopo. — Finalmente l'istituzione del Pubblico Ministero trova in Toscana le sue origini, negli avvocati o procuratori fiscali delle leggi granducali medicee e il suo perfezionamento nella ricordata riforma giudiziaria del 1838 e nel citato regolamento d'istruzione criminale del 22 novembre 1849.

In mezzo a queste favorevoli condizioni della legislazione toscana si sentiva e si sente per altro il bisogno di avere raccolte ed unite in un Codice le norme di procedura penale, che trovansi ora incompletamente sparse in diverse leggi, e che non rispondono pienamente ai bisogni del rito penale; — ed infatti tentavasi di riparare a questa necessità

in quelle provincie anco sotto il passato regime, poichè stavasi appunto studiando un progetto di Codice di procedura penale nei momenti di poco anteriori alla mirabile rivoluzione del 27 aprile 1859.

(71)

(72)

(73)

Io non ho mancato, quanto alla Toscana, di raccogliere l'avviso di magistrati e giureconsulti competenti, e mi sono potuto persuadere che siasi colà assai bene disposti ad accettare la nuova procedura penale e la nuova organizzazione giudiziaria; in quanto che rendendole comuni a quelle provincie non si fa che dare una sanzione solenne ai principii che sono colà in osservanza, si provvede a dei bisogni sentiti e si fa rivivere una proficua istituzione, quella dell'ufficio dei poveri, che si lamenta soppressa, e della quale è rimasto pur sempre vivo il desiderio.

Ma un vantaggio comune alle provincie di Lombardia e di Toscana si è l'introduzione delle Corti di assise col sistema dei giurati non tanto pei delitti di stampa come per i delitti ordinarii.

È dell'essenza infatti delle istituzioni giudiziarie di stare in armonia con l'organizzazione politica di una nazione; ora il giuri essendo l'intervento del paese nelle cose giudiziarie, conviene e si addice ai Governi fondati sulla volontà e l'interesse del popolo; esso ha dato i più splendidi risultati in Inghilterra, in Francia, in America e nelle altre parti d'Italia dove è attualmente in vigore; è portato della libertà e del sociale progresso, costituisce una delle migliori garanzie del regime costituzionale, rappresenta l'espressione viva della coscienza pubblica, e, come lo dichiarava l'illustre nostro pubblicista italiano Pellegrino Rossi, forma una delle condizioni necessarie ed indispensabili per la retta amministrazione della giustizia penale.

Le provincie toscane e lombarde, per le condizioni della loro cultura, e per il fatto della loro diretta partecipazione alla vita nazionale, non potrebbero esserne lasciate prive più oltre senza ingiustizia, e, direi, senza ingiuria.

Le condizioni poi delle provincie di Napoli e di Sicilia esigevano un pronto provvedimento.

A Napoli pel 1° luglio dovrebbero andare in vigore tutte le leggi che furono pubblicate, e meno il Codice penale che può a quell'epoca senza difficoltà iniziare la sua azione, le altre leggi nol possono, non avendo consentito lo stato attuale di quelle provincie di provvedere, come si sarebbe dovuto, alle circoscrizioni, alle sedi, ai funzionari.

Diffatti, mosso da queste necessità, il deputato Mirabelli presentava al Parlamento, nella tornata del 50 aprile decorso, una proposta, con la quale domandava la proroga dell'esecuzione della legge d'ordinamento giudiziario e di procedura penale fino al 1° gennaio 1862, e ciò non solo perchè fossero stabilite le circoscrizioni dei tribunali e delle Corti, ma perchè nello stato presente di quelle provincie non conveniva arrestare anco per un momento il corso della giusti-

(71)

(72)

(73)

zia punitiva e bisognava preparare il personale giudiziario con maturità e ponderazione.

La proroga è quindi una indeclinabile necessità del momento.

Lo stesso è a dirsi per la Sicilia, dove le circoscrizioni e le sedi hanno bisogno di nuovo studio e dove per conseguenza quelle leggi non possono andare come dovrebbero in attività per il 1° novembre prossimo. Egli è oltre a ciò coerente ad un principio di convenienza politica che ambedue le provincie meridionali di qua e di là del Faro siano poste nel medesimo tempo sotto l'osservanza della legge comune.

§ 2.

L'altro ordine di considerazioni sul quale trovano appoggio i progetti di legge che vi sono presentati, parte dal principio della unificazione legislativa e giudiziaria.

Io vi presenterò fra brevissimo tempo, o signori, un progetto di Codice civile che possa essere l'espressione dei bisogni, delle idee e delle tradizioni di ciascuna parte d'Italia in armonia coi progressi della moderna civiltà, com'ebbi l'onore già di accennarvelo nella tornata del 50 aprile. Quando esso potrà divenire o sarà divenuto legge generale e comune di tutto il regno, l'unificazione legislativa non sarà più un desiderio, ma una realtà.

Frattanto conveniva affrettarsi a procedere senza indugio nella via dell'uniformità, in ispecial modo in quelle parti le quali, interessando i rapporti dell'individuo con lo Stato, come la legislazione penale e l'ordinamento giudiziario, non potevano neppure temporariamente rimanere in una condizione varia e diversa, senza nuocere all'unità del diritto pubblico della nazione.

Ognun sa poi quanto importi al grande scopo politico della unificazione italiana il fondersi, come dei cittadini tutti, così e più specialmente dei pubblici funzionari delle une e delle altre provincie, quanto sia necessario rialzare l'ordine della magistratura che, costituita attualmente in posizione diversa nelle varie parti del regno, deve essere ammessa a godere dei benefici di un trattamento comune, e deve aprirsi più libero e vasto campo di attività, contribuendo per l'accomunarsi delle idee, degli usi e delle tradizioni, a render più forte il cemento dell'unità nazionale.

Estendendo quindi dappertutto la nostra legge d'organizzazione generale, si presentava altresì l'opportunità di introdurre in essa alcune modificazioni di cui l'esperienza aveva dimostrato il bisogno, e le vedremo per minuto nella dichiarazione degli articoli del primo progetto.

Stando poi in Toscana ed in Lombardia leggi speciali ed ordini di procedura particolari, importava coordinare con essi le nuove leggi di procedura penale e di organizzazione giudiziaria, e a questo provvedono gli altri due progetti.

Avrei desiderato di compiere e perfezionare sotto altri rispetti il sistema di unificazione, di far cessare altre diversità.

(71)

(72)

(73)

A parte le competenze le quali toccano, anziché all'organizzazione, alla procedura, sebbene con quella abbiano grandi attinenze, due essenziali diversità nell'organismo giudiziario si manifestano:

1° Per i giudici conciliatori che sono in Napoli ed in Sicilia;

2° Per le supreme magistrature, vale a dire le Corti superiori alle Corti d'appello che sono in Milano, Firenze, Napoli e Palermo.

Non poteva però entrarsi in quel primo argomento senza toccare all'organismo delle competenze, e sarebbe stata di più opera immatura.

Più grave e più arduo era il secondo.

Avrei voluto ridurre ad unità di sistema le Corti superiori alle Corti d'appello, costituendone una nel tempo stesso in ciascuno dei centri principali del regno.

Infatti la Corte suprema di cassazione, il Tribunale supremo di terza istanza di Milano, le Corti di cassazione di Firenze, Napoli e Palermo, hanno organizzazioni, caratteri e attribuzioni fra loro diverse e distinte.

Non sarà forse lontano il tempo in cui, unificata tutta la legislazione italiana, potrà esservi un sol corpo giudiziario supremo per tutto il regno, il quale abbia l'autorità e la missione di garantire l'integrità e l'osservanza delle leggi, vegliare all'uniformità della giurisprudenza, regolare sovraneamente i conflitti di competenza e di giurisdizione; ma frattanto, stando le cose nei termini in cui oggi sono, è forza conservare ed all'uopo costituire in ciascuna di quelle provincie, delle Corti supreme regolatrici, le quali veglino all'unità della giurisprudenza nella periferia delle singole circoscrizioni determinate dalle legislazioni diverse, che sono nelle medesime rispettivamente in vigore.

Qui sorgeva il difficile problema di vedere se queste Corti dovessero essere soltanto Corti di cassazione circoscritte al solo ufficio di mantenere l'osservanza e l'integrità della legge o dovessero altresì estendere in certi casi la loro competenza alle questioni di apprezzamento e di fatto.

Io creava nello scorso gennaio una Commissione in Torino di giureconsulti chiarissimi, ch'ebbi l'onore di presiedere io stesso, affinché studiasse l'arduo problema. Si fissarono certe basi generali, se ne stamparono i processi verbali e si diede loro la maggiore pubblicità onde sentire l'avviso dei giureconsulti di tutta Italia.

Benchè molte opinioni fossero sorte a sostegno di un sistema misto e molte dotte scritture fossero ultimamente pubblicate, sia per la terza istanza, sia per quel concetto conciliativo, pure questo problema non si sarebbe potuto sciogliere senza gravi e lunghe discussioni, in quantochè, oltre alle difficoltà in-

(71)

(72)

(73)

trinseche, lo studio riusciva ancor più malagevole di fronte alle speciali condizioni in cui versa attualmente la Lombardia e alle specialità della sua procedura.

Di accingersi a questo ora noi consentivano la mole dei lavori parlamentari in corso e l'angustia del tempo.

Per queste considerazioni io fui abbastanza contento di differire la soluzione di un problema sì importante e l'utilità che poteva risulterne a fronte del grande passo che nonostante facevamo verso l'unificazione col mezzo dei presenti progetti di legge.

Per essi, a parte le due eccezioni dei giudici conciliatori e delle diverse Magistrature supreme, vengono ad introdursi in definitivo in tutto il regno una sola e medesima organizzazione giudiziaria, assise e giurati, Ministero Pubblico, ufficio dei poveri, parità di stipendi e il mezzo di una circoscrizione più consentanea ai generali interessi ed al bene delle località.

III

Dichiarazione degli articoli.

Passiamo ora a dichiarare brevemente i motivi delle disposizioni particolari.

Non trattiamo qui che del progetto generale, poichè le ragioni esplicative degli altri progetti si hanno nelle relazioni particolari che precedono i medesimi.

Dopo quello che è stato detto in principio, gli articoli 1 e 2 del progetto generale non hanno bisogno di avere ulteriori schiarimenti, dappoichè stanno ad esprimere appunto il modo col quale vuolsi conseguire lo scopo di estendere alle provincie di Lombardia e di Toscana le tante volte rammentate leggi, dichiarandole in vigore nelle prime, pubblicandole e mandandole ad effetto nelle seconde.

Con l'articolo 3 si è voluto raggiungere lo scopo di rendere uguali in tutto il regno gli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario, onde l'identica condizione di questi permettesse di operarne la desiderata promiscuità; conveniva per ciò togliere di mezzo alcune differenze che su tale rapporto erano state introdotte nelle provincie di Napoli con la legge di organizzazione giudiziaria emanata dal luogotenente generale del Re mediante il decreto del 17 febbraio 1861.

L'articolo 4 dello stesso progetto generale accenna alle modificazioni che vengono ad esser fatte all'ordinamento giudiziario del regno dalle successive disposizioni, in quanto o consigliate dall'esperienza o suggerite dalla necessità di provvedere a bisogni manifestati.

Era infatti stabilito dalla legge di organizzazione giudiziaria del 13 novembre 1859, che i giudici delle assise dovessero essere scelti tra i consiglieri delle Corti d'appello.

Questo sistema in pratica produceva imbarazzi al servizio e portava un grave dispendio. Migliore temperamento parve quello di scegliere i giudici delle assise tra i membri del tribunale di circondario in cui ha sede la Corte stessa, prendendo il solo presidente fra i consiglieri della Corte d'appello. Ciò stabilito, conveniva pensare a quei riguardi di decoro che eran dovuti a quest'ultimo funzionario, il quale si traslocava dalla sua sede, e al provvedimenti occorrenti nei casi di impedimenti e supplenze; come era necessario altresì di riserbare al Governo la facoltà di proporzionatamente ridurre i membri delle Corti d'appello, laddove al seguito dell'introdotta modificazione apparissero per avventura superflui (articoli 5, 6).

(71)

(72)

(73)

Intorno alle disposizioni contenute nell'articolo 7 è prima di tutto da premettere che fino da quando venne attivata nelle antiche provincie la legge organica del 13 novembre 1859 si riconobbe che in alcuni circoli di assise, o per scarsità di popolazione, o per difetto in molti elettori politici dei requisiti necessari ad esser giurati, o per altre circostanze locali, il raggiungere la cifra di 200 giurati ordinari e di 80 supplenti riusciva pressochè impossibile. D'altronde, togliere a quei paesi il beneficio dei giudizi di assise, avuto riguardo alla distanza dei luoghi, alle difficoltà delle strade, alla vastità e natura montuosa dei territorii e alla convenienza di un'azione immediata ed energica della giustizia punitiva non riusciva nè utile, nè opportuno.

Appariva perciò manifesta la necessità di un provvedimento che modificasse in tal parte il disposto della legge regolatrice.

Sull'esempio di quanto fu praticato con la legge del 16 luglio 1860, intorno al nuovo circolo di assise di Oneglia, e coi reali decreti 26 novembre 1860 e 16 gennaio 1861, a riguardo dell'attuazione del nuovo rito nelle provincie dell'Emilia, delle Marche e dell'Umbria, si pensò d'introdurre la disposizione che, nel caso in cui la lista dei giurati non potesse raggiungere il numero d'individui indicato dalla legge sull'ordinamento giudiziario, si potessero egualmente tenere le assise, e fossero i giurati tenuti a prestar servizio, purchè il loro numero non fosse inferiore a 100 se ordinari, ed a 20 se supplenti.

Ma, siccome la medesima appariva incompleta in quanto non provvedeva al caso, raro bensì, ma in certi straordinari eventi non impossibile a verificarsi, della mancanza cioè anche dell'ultimo e più ristretto numero di 100 giurati ordinari e 20 supplenti, così è stato proposto che, nel caso di cui si tratta, spettar dovesse al Governo di designare con decreto reale quello fra i circoli vicini, al quale per la spedizione degli affari penali dovesse intendersi temporariamente aggregato il circolo in cui avesse luogo la mancanza, sembrando questo il temperamento più naturale ed opportuno.

L'articolo 7 del progetto generale riassume quindi nella

(71)

sua formula siffatte disposizioni, onde siano applicate a tutto il regno.

(72)

Nell'articolo 8 si provvede alla difesa degli incolpati davanti le Corti d'assise. Siccome queste si tengono nei luoghi dove sono tribunali di circondario, così era naturale il dichiarare che gli avvocati ammessi a patrocinare davanti questi ultimi lo fossero ancora del pari dinanzi alle prime, disposizione questa non necessaria, laddove, come in Toscana, gli avvocati per la loro stessa qualità sono ammessi di diritto al patrocinio avanti qualunque tribunale minore o maggiore.

(73)

Inoltre conveniva pensare ai regolamenti di competenza e ai conflitti di giurisdizione che potevano elevarsi tanto fra le diverse Corti supreme di cassazione, quanto fra le varie Corti di appello dipendenti da Corti di cassazione diverse, e sempre quando non potessero applicarsi le norme segnate dalle leggi generali di procedura; ed a questi casi si è creduto conveniente riparare, attribuendo il regolamento della competenza e la decisione del conflitto a quella Corte suprema che nei singoli casi fosse determinata per decreto reale sull'istanza delle parti più diligenti (articolo 9).

L'articolo 10 del progetto riserba al Governo il potere di stabilire nelle provincie di Lombardia, di Toscana, nelle napoletane e nelle siciliane, a seconda dei bisogni del servizio, e avuto riguardo alle condizioni di località, tutte le circoscrizioni e le sedi dei corpi giudiziari, il loro coordinamento con le provincie finitime, ed ogni altra disposizione relativa, nonchè il numero dei funzionari addetti ai singoli corpi od uffici.

Voi ben comprendete, o signori, che non vi sarebbe altro mezzo possibile a risolvere questioni così complesse ed irte cotanto di particolari apprezzamenti quali coteste; nè il Governo vi si accingerà senza essersi in prima circondato, colla massima circospezione e prudenza, di tutti i lumi necessari al fine di conciliare le esigenze del generale interesse dello Stato con quelle delle speciali località. D'altronde abbiamo un precedente di tali facoltà al Governo concesse nella legge del 27 ottobre 1860.

Per la stessa ragione conveniva riserbare al Governo medesimo lo stabilire con apposito regolamento le norme destinate a regolare l'anzianità di servizio tra i funzionari dell'ordine giudiziario del regno, e vi si provvede coll'articolo 11.

Con l'articolo 12 è stato poi provveduto al bisogno del quale abbiamo tenuto proposito nelle considerazioni generali, di prorogare cioè nelle provincie napoletane e siciliane l'attuazione delle leggi state colà pubblicate al tempo in cui i progetti di legge che son presentati dovrebbero avere il loro effetto.

L'articolo 13 contiene la riserva sulle disposizioni particolari dirette a coordinare e conciliare l'osservanza di questa legge generale, e delle leggi da essa estese alla Lombardia e alla Toscana, con le legislazioni e procedure loro proprie e

che rimangono per ora in vigore, riserva la quale ha poi il suo sviluppo nelle proposte particolari che della presente formano complemento.

(71)
(72)
(73)

L'ultimo articolo, finalmente, fissa il tempo nel quale la presente legge dovrebbe esser posta in esecuzione.

Signori,

Voi avete veduto qual è lo scopo supremo cui sono preordinati i tre progetti di legge che il Governo del Re sottopone alla vostra approvazione, su quali ordini di considerazioni si appoggino, a quali urgenti bisogni provvedano, qual ne sia, in una parola, il concetto fondamentale, l'economia ed il disposto.

Pieno di fiducia, io ve li raccomando in particolar modo, nella ferma e tranquilla convinzione di raggiunger con essi, per quanto è attualmente possibile, la desiderata unificazione degli istituti giudiziari in tutto il regno.

È necessità che tutto ciò venga al più presto stabilito, perchè realizza il grande principio proclamato dallo Statuto fondamentale, della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge; perchè provvede al rispetto della giustizia, la quale si converte nel suo contrario quando in uno stesso paese venga disugualmente amministrata; perchè, infine, contribuisce a creare uno spirito identico di legalità che scorre ed unifica tutto il paese e lo informa alla stessa idea del diritto e della giustizia.

E a queste condizioni soltanto che i tribunali, con la difesa giudiziaria di tutte le libertà interne, eserciteranno la più efficace tutela della nostra legge fondamentale, diverranno una delle più potenti garanzie della Costituzione.

(71)
(72)
(73)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Art. 1.

Avranno vigore nelle provincie di Lombardia, il Codice di procedura penale del 20 novembre 1839, la legge sull'ordinamento giudiziario del 15 novembre 1859, e la legge sugli stipendi dei funzionari dell'ordine giudiziario del 20 stesso mese, ivi già pubblicati.

Art. 2.

Saranno pubblicati, ed avranno vigore anche nella Toscana il Codice e le leggi di cui nell'articolo precedente.

Art. 3.

La mentovata legge sugli stipendi sarà pubblicata, ed avrà vigore nelle provincie napoletane.

Art. 4.

L'ordinamento giudiziario del regno, contenuto nella suddetta legge del 15 novembre 1859, e nei decreti dei luogotenenti generali di Napoli e di Sicilia del 17 febbraio 1861, è modificato in tutte le provincie del regno nella seguente conformità.

Art. 5.

Ogni Corte d'assise è composta di un presidente e di due giudici.

Può esservi aggiunto un giudice supplente.

Il presidente è scelto fra i membri della Corte d'appello, e viene designato con decreto reale in principio d'ogni anno giuridico.

I giudici sono scelti fra i membri del tribunale dove hanno luogo le assise e vengono designati per ogni sessione dal primo presidente della Corte, sentito il procuratore generale.

Mancando, o trovandosi impedito il presidente della Corte d'assise, quando, e finchè non venga, per decreto reale, destinato altro membro della Corte d'appello a supplirlo, il primo presidente deputerà, per surrogarlo, un membro della stessa Corte d'appello.

Se però l'impedimento avvenisse incominciato il dibattimento, ed il numero dei giudici presenti lo consenta, le funzioni di presidente saranno assunte dal giudice della Corte d'assise più anziano.

Per le surrogazioni dei giudici mancanti od impediti, dopo il giorno dell'apertura della sessione provvederà il presidente delle assise, richiedendo altri membri del tribunale.

Nei circoli dove non ha sede una Corte d'appello, sarà a carico del comune, in cui hanno luogo le assise, il provvedere al presidente di essa un'abitazione conveniente pel tempo della durata della sessione.

Art. 6.

In conseguenza della disposizione dell'articolo precedente, il Governo del Re è autorizzato a ridurre proporzionatamente il numero dei consiglieri delle Corti d'appello.

La riduzione sarà determinata con decreto reale.

Art. 7.

Nei circoli, dove gli iscritti nelle liste annuali dei giurati non raggiungono il numero indicato dagli articoli 69 e 70 della legge d'organizzazione giudiziaria del 15 novembre 1859, tutti gli iscritti saranno tenuti a prestar servizio come giurati, purchè il loro numero non sia mai inferiore a 100 se si tratterà di giurati ordinari, ed a 20 se si tratterà di supplenti.

Non raggiungendosi questo numero, il circolo si intenderà temporariamente aggregato al circolo vicinioro che sarà designato con reale decreto in ciascun anno e finchè ne durerà il bisogno.

Art. 8.

Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti tribunali di circondario lo sono del pari dinanzi le Corti d'assise.

Art. 9.

I conflitti di giurisdizione, sorti fra due o più magistrature supreme del regno, o fra due o più Corti d'appello dipendenti da supreme magistrature diverse, e sempre quando non possano applicarsi le norme segnate dalle leggi generali di procedura, saranno risolti da quella Corte di cassazione, che verrà nei singoli casi determinata per decreto reale sull'istanza della parte più diligente.

Art. 10.

Nella Lombardia, nella Toscana, nelle provincie napoletane e siciliane, il numero, le residenze, le circoscrizioni delle autorità giudiziarie, il loro coordinamento colle provincie finitime, ed ogni altra disposizione relativa, non che il numero degli ufficiali addetti ai singoli corpi od uffizi, saranno determinati per decreti reali.

Art. 11.

Saranno stabilite con apposito regolamento le norme destinate a regolare l'anzianità di servizio tra i funzionari dell'ordine giudiziario del regno.

(71)
(72)
(73)

Art. 12.

(71)

(72)

(73)

Nelle provincie napoletane e siciliane, l'attuazione del codice di procedura penale, e dell'ordinamento giudiziario, ivi pubblicati coi decreti dei luogotenenti generali del 17 febbraio 1861, è prorogata al 1° gennaio 1862.

Art. 13.

In quanto alla Lombardia e alla Toscana, e all'uopo di conciliare in quelle provincie l'osservanza della presente legge con la legislazione e procedura civile e penale rispettivamente presso di esse vigenti, sarà provveduto con leggi speciali.

Art. 14.

La presente legge avrà vigore a cominciare dal 1° gennaio 1862.

Nelle provincie però, in cui è già attuata la legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario, le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge, entreranno in vigore un mese dopo la sua pubblicazione.

(71)

(72)

(73)

PROGETTO B.

Relazione sul progetto di legge speciale per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

SIGNORI,

Siccome vi esposi nella relazione generale, la parte del regno per la quale le innovazioni introdotte coi proposti progetti riescono di maggiore momento, sia per le vaste proporzioni in cui si opererebbero, sia per i grandi vantaggi che ne deriveranno, è la Lombardia.

La Lombardia, in effetto, come quella che ha tuttora una legislazione civile ed un ordinamento giudiziario che le vengono dalla Germania, è l'unica parte del regno che presenti sotto tale rapporto le più grandi divergenze col rimanente d'Italia, ed un complesso di istituzioni le più dissonanti col regime politico italiano, quali accennai nella suddetta relazione.

Siffatta condizione di cose tutta speciale a quelle provincie ampliava di molto il mio compito nel volervi introdurre il nuovo organamento giudiziario, d'altronde indispensabile a procacciarvi una normale e più pronta amministrazione della giustizia punitiva, l'instaurazione dei giurati, ed a conseguire gli altri importantissimi fini, de' quali parlai nella detta relazione.

Mi era impossibile accingermi a riordinare la magistratura e l'organamento giudiziario in Lombardia, senza incontrarmi

(71)

(72)

(73)

nei mentovati contrasti, ed incontrandoli non potevo ristarmi dal porre ogni studio a rimuoverli, od almeno temperarne gli effetti.

Senonchè il problema era complicato non poco e neppure scevro di gravi difficoltà; laonde avvisai opportuno di ricorrere al consiglio ed alla cooperazione di persone particolarmente versate nelle cose giuridiche della Lombardia.

Una Commissione presieduta da un illustre membro dell'antica magistratura del regno, e composta di distintissimi magistrati e giureconsulti la più parte lombardi, fu pertanto da me costituita all'accennato intento, e le proposi:

1° Di avvisare al modo di attuare in Lombardia il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859, non che la legge sull'ordinamento giudiziario del 15 detto mese;

2° Di avvisare al modo d'introdurre l'oralità e la pubblicità nella discussione delle cause civili, e l'intervento del pubblico Ministero nelle medesime, non che negli affari più gravi di volontaria giurisdizione;

3° Di proporre le modificazioni alla suddetta legge 15 novembre 1859, le norme di giurisdizione e le variazioni agli ordinamenti in vigore che si giudicassero necessarie all'uopo di coordinare l'organamento giudiziario portato dalla legge dianzi indicata coll'osservanza della processura vigente in Lombardia, sia nella materia contenziosa che in quella di volontaria giurisdizione.

Tale Commissione, come non era a dubitarsi, corrispose perfettamente al suo compito, e dopo alacri e diligentissimi lavori, poté addì 3 corrente mese concretare compiutamente le sue proposte che mi vennero in seguito trasmesse, e nelle quali trovai ampiamente e dottamente risolto il propositole tema.

Da cotesto lavoro io dedussi in gran parte, e salve alcune variazioni, l'attuale schema di legge particolare per la Lombardia; e dallo stesso, ove il presente progetto ottenga, siccome io spero, il favore del Parlamento e sia tradotto in legge, attingerò norma ai regolamenti, ed alle disposizioni complementari e transitorie necessarie ad attuarne praticamente le formule.

Queste formule legislative che vi propongo, espresse in 29 articoli, servono a tre fini diversi e si rapportano, per così dire, ad altrettanti temi, dei quali io qui vi accenno ripartitamente l'oggetto, onde passare quindi a spiegare tal poco e sommariamente il concetto e la ragione dei singoli articoli e della complessiva proposta.

Riguardano cotali temi:

1° La competenza delle nuove magistrature che si introducono in Lombardia, giusta la legge organica 15 novembre 1859, in relazione alla legislazione civile ivi vigente;

2° La forma di procedere in relazione all'oralità ed all'ufficio del Pubblico Ministero che si introducono ne' giudizi ci-

vili ed a qualche altra innovazione richiesta dal nuovo sistema che si andrebbe ad instaurare ;

3° Le variazioni all'organismo delle magistrature e degli uffici subalterni, e gli opportuni temperamenti onde conciliare senza sconcio la pianta organica della legge 13 novembre 1859 coi particolari bisogni della Lombardia indotti dal Codice civile e dalla processura ivi vigente.

(71)

(72)

(73)

I

Disposizioni relative alla competenza.

Come l'organamento giudiziario non può a meno di avere strettissimo rapporto colla determinazione delle giurisdizioni e della competenza, così quello portato dalla legge 13 novembre 1859, che dovrebbesi attuare in Lombardia, indicava già che in Lombardia il primo grado di giurisdizione si dovesse dare a giudici aventi competenza limitata, quali sono appunto i giudici di mandamento; togliendo per tal guisa l'istituzione delle preture foresi aventi nelle campagne giurisdizione parallela a quella dei tribunali provinciali nelle città.

Verrebbe così a stabilire nella Lombardia, non altrimenti che nelle altre parti del regno, una minuta rete di giurisdizioni mandamentali aventi competenza per le cause minori, per i giudici possessorii, e per le altre contestazioni che richiedono più speditezza ed economica affittazione; ed a questa si sovrapporrebbe la rete, a così dire, più larga dei tribunali di circondario, aventi competenza per tutte le altre cause demandate all'autorità giudiziaria ordinaria, non che per gli appelli dalle decisioni dei giudici di mandamento. Se non che, sembrandomi assai conveniente di derogare il meno che fosse possibile alle norme di giurisdizione e di competenza vigenti in Lombardia e contenute principalmente nella così detta norma giurisdizionale 20 novembre 1852, onde non perturbare di troppo la giurisprudenza così osservata su tale importantissima parte della legislazione; ed avendo osservato che la competenza dalla norma suddetta (*Allegato I, § 15*) riservata alle preture urbane in materia contenziosa coincide in gran parte con quella attribuita dal Codice di procedura civile 20 novembre 1859 ai giudici di mandamento, mentre quella dalla stessa patente lasciata ai tribunali provinciali ed alle preture foresi è affine alla competenza che il citato Codice demanda ai tribunali di circondario, mi parve opportuna la formula onde sono concepiti gli articoli 1 e 2 del proposto schema di legge.

Con questa formula dichiarandosi in genere sostituiti i tribunali di circondario ed i giudici di mandamento, ai tribunali provinciali ed alle preture, salve le modificazioni di cui in appresso, fra le quali l'attribuzione ai giudici di

(71)
(72)
(73)

mandamento di quella sola competenza contenziosa che era demandata alle preture urbane modificata ed accresciuta tuttavia, come leggesi all'articolo 2, si otterrebbe il duplice intento di determinare con precisione ed a stregua delle già vigenti norme regolatrici e della già invalsa giurisprudenza la competenza delle nuove magistrature minori, e di non commettere veruna omissione, ossia di non lasciare nessun affare senza giudice a cui far capo.

Quanto al *maximum* cui limitare la competenza dei giudici di mandamento nei casi in cui questa è determinata dal valore dell'oggetto cadente in controversia, mi attenni alla somma di L. 1,000, come quella che determina la consimile competenza ovunque è in vigore il Codice di procedura civile 20 novembre 1859, e che mi parve vie più opportuna per la Lombardia, ove la popolazione dei borghi e dei comuni rurali è abituata ad aver vicino, mercè i pretori foresi, il ministero giudiziario contenzioso per qualsiasi anche più grave contestazione.

Coll'alinea dello stesso articolo 2 si mirò a sopprimere il privilegio di foro accordato dalla patente 20 novembre 1852 (articolo 14, lettera b) a favore del fisco, delle comunità secolari o religiose, chiese, benefici, ecc., onde demandare indistintamente anche le cause di tali enti ai giudici di mandamento, sempre quando stieno nei limiti della loro competenza; e si mirò inoltre a conservare ai medesimi giudici, sempre entro gli stessi limiti, la competenza per le cause riconvenzionali, per quelle dipendenti dal così detto foro della tenuta amministrazione o dell'apertura successione, e per le cause connesse; non che a conferir loro la competenza a conoscere della compensazione in modo affine a quanto è dichiarato dal ripetuto Codice di procedura all'articolo 4.

Le disposizioni dello stesso proposto articolo 2, circa le cause commerciali e cambiarie, traggono la loro origine dal § 58, della mentovata patente 20 novembre 1852, salvo che il foro del giudice mandamentale per le cause di commercio non eccedenti il limite della sua competenza cesserebbe di essere meramente facoltativo all'attore. La ragione dell'articolo 6 sta nel § 61 di quella patente, che assegnava al tribunale di commercio di Venezia tutte le cause marittime del cessato regno lombardo-veneto.

Nel resto si manterrebbe quale è la competenza per le cause di commercio; e cessando di esistere le preture foresi attualmente pur competenti nelle procedure di concorso dei creditori, le quali sono di natura mista piuttosto che puramente contenziosa, verrebbero queste procedure con apposita disposizione demandate, attesa la loro importanza, esclusivamente ai tribunali di circondario, salvo il disposto del § 71 della anzidetta patente di giurisdizione. (*Allegato 2.*)

Le ragioni del nuovo organamento esigono che le appellazioni dalle sentenze dei giudici di mandamento siano recate ai tribunali di circondario, e che le Corti di appello abbiano

a giudicare in secondo grado soltanto le cause trattate in primo grado dai tribunali suddetti.

In effetto tale sistema si addice all'ordine gerarchico stabilito fra le varie magistrature, collima a quanto è stabilito in materia penale, esime le Corti dall'occuparsi delle minori cause di appellazione, le quali, ripartite invece fra i molti tribunali di circondario, possono essere più speditamente, e con maggiore comodità delle parti, giudicate, quasi direbbesi, sul luogo.

Poteasi per avventura dubitare se i ricorsi in revisione contro le difformi sentenze del giudice di mandamento e del tribunale di circondario quale giudice di appello si dovessero recare al tribunale di terza istanza o non piuttosto alle Corti d'appello: quanto a me non esitai a decidermi pel primo partito, come quello che, a mio avviso, risponde al fine di mantenere l'unità e la coerenza della giurisprudenza (articoli 7 ed 8 dello schema).

Il compito giudiziario negli affari di volontaria giurisdizione (tutele, curatele, ventilazioni ereditarie) venne lasciato per massima ai giudici di mandamento; così richiedendo non solo l'indole, a così dire, quasi paterna e domestica di questa magistratura, ma il grandissimo vantaggio di ravvicinare alle parti cotale delicato e minuzioso ufficio giudiziario più ancora che non fosse col sistema delle preture, meno fitte e ripartite che non le giudicature di mandamento (articolo 5 dello schema).

Ma qui conveniva preoccuparsi di due gravissimi oggetti: che la perfetta gestione della volontaria giurisdizione fosse appieno guarentita: che i giudici di mandamento non ne venissero così sopraccarichi di lavoro da non più bastare.

Alla prima esigenza provvidi estendendo la necessità dell'omologazione da parte del tribunale di circondario assai oltre a quanto è già prescritto dal § 78 della patente 20 novembre 1852 (*Allegato 5*), e precisamente estendendola agli altri casi enunciati nell'articolo 4 del proposto schema; e richiedendo inoltre che in tutti questi casi, come in genere per tutti gli oggetti di onoraria giurisdizione, i tribunali e le Corti non possano deliberare se non previe le conclusioni del Pubblico Ministero.

Vi rammento inoltre, onorevoli signori, che, giusta le norme vigenti nella Lombardia in materia di volontaria giurisdizione, è sempre aperta la via del ricorso. Ciò premesso, voi vedete che il proposto sistema è coordinato in modo che a nessun affare di qualche importanza, interessante il ministero tutorio, può mancare il duplice esame del Ministero Pubblico e di una Camera di consiglio; il quale duplice esame è pure richiesto ogni volta che il rendiconto pupillare presenti risultato passivo, onde il Ministero Pubblico in tale caso è messo in grado di richiamare le opportune informazioni, e promuovere le misure acconcie alla incolumità del patrimonio amministrato.

(71)

(72)

(73)

(71)
(72)
(73)

La via del ricorso, così ampia come ho detto, compisce le accennate guarentigie, e ne le porge anco nei provvedimenti di ventilazione ereditaria, affidati, giusta il proposto schema, ai giudici di mandamento, salvi i casi previsti dai §§ 84, 85, 86 della Norma giurisdizionale, riguardanti le successioni fedecommissarie e feudali per quel poco che ne potrà rimanere.

Il timore, che i giudici di mandamento bastare non possano al compito della volontaria giurisdizione, assai diminuisce, se si considera che, raffrontato il novero dei funzionari giudiziari ora addetti alle preture urbane e foresi, presso le quali è trattata la maggior parte degli affari di giurisdizione onoraria, a quello dei giudici di mandamento, che vi verrebbero sostituiti anche nel supposito che fosse ritenuta senza aumento la pianta portata dalla legge organica 15 novembre 1859, la differenza in meno fra questi e i primi non aggiungerebbe al numero di circa 60 funzionari. Ma ed anche la massa degli affari da trattarsi dai giudici di mandamento a fronte di quella ora trattata nelle preture verrebbe ad essere diminuita grandemente; sia per la già diminuita competenza in materia penale, sia pel più spedito e semplice sistema d'istruzione penale in quanto ne fossero delegati gli atti ai giudici di mandamento; sia, infine, per la competenza contenziosa grandemente ridotta, a fronte dell'attuale competenza piena delle preture foresi.

Che se, non ostante tale alleggerimento di lavoro, e la non grande differenza numerica tra gli attuali funzionari delle preture e i futuri giudici di mandamento, si manifestasse tuttavia il bisogno di soccorrere a questi ultimi a cagione dei soverchi affari di volontaria giurisdizione, io vi avrei provvisto coll'articolo 21 del propositovi schema, giusta il quale è dato modo di sussidiare efficacemente le giudicature di mandamento, in ragione del verificato bisogno.

II

Forma di procedere ed attribuzioni del Pubblico Ministero.

Ho già accennato nella relazione sul progetto generale quanto sia grave che nel procedimento civile, attualmente osservato in Lombardia, manchino gli istituti dell'oralità e pubblicità dei giudizi e del Pubblico Ministero; e qui mi è d'uopo aggiungere che due altri sconci sono ivi lamentati, ai quali occorre urgentemente di provvedere; e sono la forma del processo verbale osservato avanti i tribunali provinciali e la piaga dei faccendieri di mestiere che infestano le preture e segnatamente le urbane, con grande travaglio e sfregio del foro, e maggior danno delle parti litiganti.

La forma del processo verbale, come è tracciata al capo II del regolamento giudiziario vigente in Lombardia, riesce in pratica inapplicabile nel suo vero carattere presso i tribu-

nali provinciali, attesa l'eccessiva quantità di cause da trattarsi in siffatto modo, ond'è resa impossibile la personale assistenza del giudice alle singole attitazioni, le quali perciò d'ordinario si convertono in iscompigliate sequele di dettati che si avvicendano senza modo regolato e conveniente.

Laonde la Commissione, della quale vi feci cenno, fu unanime nel proporre l'abolizione, e credo altresì di appormi al vero, se dichiaro essere tale riforma assai desiderata dal foro lombardo; e pertanto coll'articolo 10 dello schema io proporrei, siccome massima, l'abolizione del processo verbale presso i tribunali di circondario.

Con ciò, per altro, non verrebbero soppresse le attitazioni verbali per certi incidenti di causa, secondo che sono espressamente prescritte e tornano consone all'economia del procedimento; queste, d'altronde, sono di lor natura limitate e parche, e non isturbano punto le aule de' tribunali. Così pure, nel sopprimere l'attitazione verbale nelle procedure privilegiate introdotte colla notificazione 4 luglio 1839, e coll'ordinanza ministeriale 21 maggio 1855, avrei inteso lasciare intatte le disposizioni di quegli ordinamenti, in quanto non riguardano la vera forma dell'attitazione processuale.

Attese le speciali esigenze delle cause commerciali, nulla si sarebbe innovato quanto alla forma di procedere avanti i tribunali di commercio, ad eccezione delle nuove disposizioni relative all'oralità, e di alcune modificazioni circa la processura probatoria, di cui farò cenno in appresso (articolo 11).

Tenuta in vigore l'opportuna procedura sommarissima pei turbati possessi, prescritta dalla notificazione 13 ottobre 1825, avrei disposto nello schema di cui parlo, che per tutte le altre cause di competenza dei giudici di mandamento fosse indistintamente osservata la non meno opportuna procedura sommaria tracciata dall'ordinanza 31 marzo 1850; tolto però il divieto che ivi leggesi al § 55 di ricorrere contro due sentenze conformi al tribunale di terza istanza, nei casi in cui è ammesso tale ricorso, cioè quando le due conformi sentenze del primo giudice e del giudice d'appello pecchino di nullità o di manifesta ingiustizia. Se l'accennato divieto, formulato in una legge che non ammetteva altro giudice in secondo grado, che la Corte d'appello, si lasciasse sussistere col nuovo ordinamento, i tribunali di circondario sarebbero convertiti in giudici supremi, ogniquale volta confermassero sentenze di mandamento, lo che mi parrebbe sconveniente per ragioni così ovvie che crederei superfluo di esporre.

Divenendo inapplicabile in forza delle disposizioni sopra accennate la sovrana disposizione 7 ottobre 1816, riguardante la procedura commerciale, in quanto le cause di commercio vengono trattate dai giudici di mandamento, avrei stimato acconcio di tenere in vigore, anche nell'accennato

(71)

(72)

(73)

(71)
(72)
(73)

caso, il disposto del § 9 di tale legge, statuente che nella sentenza si debba prefiggere il termine di giorni tre pel pagamento del debito mercantile, e ciò onde servire alle esigenze del commercio che tale abbreviazione di termine suggerirono.

Non così dei termini stabiliti dal precedente § 8 della suddetta legge; in quanto che la speditezza che colla brevità di quelli intendevasi procacciare alle cause di commercio, sarebbe in altro e più opportuno modo raggiunta col sistema della procedura sommaria, prescritta ai giudici di mandamento.

Tali sono gl'intendimenti della prima parte del proposto articolo 9.

La seconda parte poi dello stesso articolo 9, e la già esposti disposizione dell'articolo 10, colla quale si abolisce il processo verbale presso i tribunali di circondario, sarebbero il rimedio a mio avviso sufficiente ed efficace ond'espellere dal foro i faccendieri di mestiere.

La seconda parte dell'articolo 10 e gli articoli 12 e 13 del propostovi schema tendono a stabilire le basi del sistema, col quale s'introdurrebbe in Lombardia l'orale discussione nelle cause civili, coordinandola ed adattandola all'economia del procedimento civile ivi osservato.

Già accennai nella relazione sul progetto della legge generale, come attualmente sia affatto sconosciuta in Lombardia l'oralità e la pubblicità nella discussione delle cause civili, e quanto debba calere che tale sdicevole sistema abbia a cessare. Ivi gli avvocati non parlano ai giudici che per iscritto; anzi d'ordinario neppure parlano ai giudici; perchè i lunghi scritti ne quali sono costretti a versare la loro dottrina e ad esporre i fatti della causa sogliono essere letti dal solo relatore, e conosciuti dagli altri giudici soltanto per la relazione che quegli ne legge a porte chiuse in Camera di Consiglio. Come vedete ogni guarentigia è abbandonata al criterio ed alla diligenza del relatore; la nobile missione del patrocinio è inceppata, l'eloquenza forense impossibile.

Coi suddetti articoli pertanto sarebbero tracciate le disposizioni, a così dire fondamentali dell'istituto, nuovo alla Lombardia, dell'oralità nelle cause civili, salvo a regolarne più minutamente l'attuazione colle disposizioni regolamentari da emanarsi sancita che fosse la legge, giusta il successivo proposto articolo 18.

Nei soli casi in cui la causa debba essere decisa con pronunciato definitivo, od interlocutorio nello stretto senso, che son quelli appunto ne quali, giusta il procedimento vigente in Lombardia, debbe emanare una sentenza, sarebbe ammessa l'orale discussione, avanti gli stessi giudici che deggiono pronunciare. Invece tutti gli incidenti che, secondo il suddetto procedimento, deggiono risolversi con decreto, continuerebbero ad essere decisi, come per lo addietro, in camera di Consiglio, prescritta però la comunicazione degli

atti al pubblico ministero nel particolare caso della declinatoria di foro (art. 14).

Alla regola che debba precedere l'orale discussione della causa ogni volta che questa sia a decidersi mediante sentenza farei eccezione nel caso in cui accada di pronunciare sentenza di classificazione de' creditori ne' procedimenti concorsuali, non altrimenti che nel caso della graduatoria per distribuzione del prezzo di immobili subastati; a tale partito indotto dalla particolare natura di que' giudizi che, oltre all'essere complicati oltremodo, e perciò meno adatti ad una complessiva simultanea discussione orale, possono poi venire risolti nell'interesse delle singole parti, coi separati successivi giudizi di priorità, ne' quali la guarentigia dell'oralità può aver luogo più opportunamente.

Quanto poi ai crediti *insinuati* ne' procedimenti concorsuali ed ammessi dal curatore alle liti, come ivi non ha luogo vero giudizio per parte del tribunale, così avrei altresì esclusa la prolazione della sentenza, e sostituitavi invece la più efficace guarentigia dell'ispezione del Pubblico Ministero (art. 12 e 14).

Come sistema al tutto coerente all'oralità de' giudizi darei facoltà alle parti di essere presenti non solo alla prestazione del giuramento dei testimoni chiamati a deporre in giudizio, ciò che soltanto è a quelle concesso dalle attuali leggi di processura osservate in Lombardia, ma ben anche all'esame de' testimoni stessi, siccome sarebbe espresso nell'articolo 15 del proposto schema, in modo conforme a quello stabilito dal Codice di procedura civile del 20 novembre 1859.

Dalle correlative disposizioni dello stesso Codice di procedura, in quanto consuevano colla legislazione civile, tuttora vigente nelle provincie lombarde, sarebbero desunti i proposti articoli 14 e 15 riguardanti l'ufficio del Pubblico Ministero negli affari civili, riservato al regolamento da emanarsi, come ho detto di sopra, lo stabilire più particolarmente il modo e la disciplina di quest'altro istituto pur nuovo alla Lombardia, la quale, n'ho piena fiducia, non tarderà molto ad apprezzarlo come grande beneficio e come grande argomento di progresso nella patria giurisprudenza.

Perocchè, a tacere delle molte e gravi considerazioni, in parte già da me accennate, che raccomandano questa istituzione e come complemento del sistema d'oralità, e come mezzo al Governo d'invigliare sulla magistratura senza menomarne l'indipendenza, e come tutela delle leggi, dell'interesse pubblico, non che delle persone, cui lo Stato debbe maggior protezione, e soltanto facendomi a riguardare il vantaggio della scienza, in quanto deriva dalla giurisprudenza pratica, che è pure così larga e viva fonte di quella, io penso nulla giovar meglio che l'istituto del Pubblico Ministero. Perocchè le elucubrazioni dei patrocinanti, per quanto dotte sieno, tendono d'ordinario a volgere le deduzioni della scienza al parziale assunto che favorisce la concreta tesi del cliente;

(71)

(72)

(73)

(71)
(72)
(73)

onde quelle deduzioni non sempre sono tratte a filo di pura ragione.

I motivi de' giudicati proferiti dai tribunali debbono essere, come ragion vuole, parchi, e limitati a quanto sia indispensabile a porre e spiegare le premesse di diritto e di fatto, onde il giudicato è la conseguenza. Soltanto al Pubblico Ministero è concesso di spaziare nel campo della scienza, e, libero da passione, da interesse di parti e da pressione qualsiasi, porgere nel solo interesse della giustizia ai giudici ed al pubblico i dettati della ragion giuridica.

Ovunque è introdotto il Pubblico Ministero, le attribuzioni civili sono quelle che gli danno maggior campo e maggior lustro; e nelle antiche provincie, ove ha secolare esistenza, e in nessun altro luogo, non sorse mai autorevole voce a chiederne l'abolizione, o che fosse limitato il suo compito al solo magistero punitivo.

L'articolo 17 del proposto schema non ha d'uopo di dichiarazione, dopo le cose premesse, e l'osservazione già fatta che l'oralità è di regola necessaria ove ha luogo giudizio collegiale, il qual caso si verifica anco nei giudizi in grado d'appello dalle sentenze dei giudici di mandamento.

III

Variations all'ordinamento giudiziario.

Non mi rimane a dire che delle modificazioni ed aggiunte che io proporrei di fare all'ordinamento giudiziario in relazione al personale, attesi gli speciali bisogni derivanti dalla legislazione civile colà mantenuta, e dall'attuale organismo di quella magistratura.

Dovevasi in primo luogo provvedere quanto al personale del tribunale di commercio di Milano. L'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859 non tocca del tribunale di commercio, il quale, come autorità avente giurisdizione speciale, dovrebbe, anche quanto al personale, rimanersi quale è di presente.

Siccome però il personale del tribunale di commercio in Milano è ora formato sulla scala identica, anzi fa parte di quello dei tribunali provinciali, avrei stimato necessario, variando quest'ultimo, di assimilare al medesimo anche il personale del tribunale di commercio, senza di che dovrebbe rimaner in vigore con evidente sconcio pel solo tribunale di commercio di Milano parte del sistema precedente, isolato e senza riscontro nel restante della magistratura. La disposizione dell'articolo 19 del progetto di legge provvede a tale riguardo, ove venne poi fatta espressa menzione degli *assessori mercantili*, perchè formando essi, e molto opportunamente, parte del consesso giudicante in materia commerciale, il silenzio, mentre si apportano variazioni sostanziali

nel personale dei giudici, potrebbe generare dubbio circa la loro conservazione, dubbio che si volle recisamente togliere.

Colla prima parte dell'articolo 20 del progetto si è portato complemento alle disposizioni degli articoli 255 e 256 della legge 13 novembre 1859, col dichiarare ammissibili ai posti di uditore coloro che all'epoca dell'attuazione del nuovo ordinamento giudiziario avranno i requisiti d'idoneità al posto di ascoltante. Era di tutta equità, dopo che già è stabilito coi detti articoli che gli ascoltanti si tramutano senz'altro in uditori, e per essi non è necessario il requisito della laurea, che non si avesse a chiudere la via all'uditorato a coloro che, sebbene ancora non avessero ottenuto il posto di ascoltante, pure già vi si erano abilitati adempiendo alle prescrizioni della legge fin qui vigente. E colla seconda parte del suddetto articolo 20 del progetto fu portata all'articolo 16 della legge sull'ordinamento giudiziario una modificazione quanto al tirocinio degli uditori voluta dal sistema conservato in Lombardia per la trattazione degli affari civili. Gli uditori presso le Corti ed i tribunali potranno compiere un tirocinio utilissimo anche nei rapporti del pubblico servizio, occupandosi sotto la direzione dei giudici negli affari di volontaria giurisdizione e nella decretazione contenziosa, redigendo i protocolli sulle discussioni del Consiglio, e specialmente poi assistendo alle pubbliche udienze sì penali che civili, ove per avventura bastar non potessero i segretari tolti dagli attuali impiegati d'ordine.

Già esposti che in causa della giurisdizione volontaria attribuita alle giudicature di mandamento avrebbsi dovuto provvedere ad un conveniente sussidio di personale.

Erasi considerato se all'uopo dovesse introdursi una nuova categoria di funzionari per le giudicature di mandamento, cioè i giudici aggiunti, dacchè gli affari di volontaria giurisdizione richieggono continua presenza e lavoro progressivo in relazione ai precedenti delle tutele e delle ventilazioni ereditarie, ciò che non potrebbe aspettarsi dai vice-giudici, così come sono contemplati dalla legge 13 novembre 1859. Nel riflesso però che, dovendosi mirare alla possibile unificazione nelle categorie e nei gradi de' funzionari, e che coll'aumento dei giudici di mandamento in confronto del numero attuale delle preture poteva riuscir superfluo un giudice aggiunto presso tutte le giudicature, mi decisi a seguire il sistema riportato nell'articolo 21 del progetto. Col medesimo dove vi ha reale bisogno può essere provveduto convenientemente senz'alterare gli ordini giudiziari, e senz'escludere di approfittare là dov'è possibile anche de' vice-giudici. In sostanza non è che un'applicazione dell'articolo 17 della legge sull'ordinamento giudiziario, che pei bisogni speciali indotti dagli affari molteplici e delicatissimi di volontaria giurisdizione in Lombardia, volli completare col rendere facile e permanente l'assegnazione degli uditori là dove la massa degli affari lo richiegga, e coll'introdurre, in vista appunto di

(71)

(72)

(73)

(71)

(72)

(73)

questa speciale e straordinaria destinazione, un miglioramento nella condizione degli uditori, che valga loro di compenso pel maggior lavoro e pel disagio di residenza, e di allettamento a continuare in quelle funzioni nelle quali l'esperienza derivante dalla pratica è tanto profittevole.

Il sistema degli uffici d'ordine attualmente in vigore in Lombardia, e che per gli affari civili deve essere necessariamente continuato almeno quanto alla parte intrinseca, presentava difficoltà nell'applicazione della legge 15 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario riguardo ai segretari ed ai sostituiti segretari.

Anche qui scelsi la via che mi conduce all'unificazione almeno dei gradi e degli stipendi e preferì l'introduzione de segretari e sostituiti segretari alla conservazione delle categorie d'impieghi d'ordine conosciute per l'ordinamento fin qui in vigore nella Lombardia.

Per la parte penale non vi ha difficoltà di sorta, e per la parte civile i segretari e loro sostituiti compiranno quelle attribuzioni che prima erano sostenute dagli uffici d'ordine. Il numero dei segretari e de' sostituiti segretari del nuovo ordinamento non è inferiore a quello degli impiegati d'ordine del sistema attuale lombardo; gl'impiegati d'ordine per l'articolo 257 della legge 15 novembre 1859 ponno essere nominati segretari e sostituiti segretari presso le giudicature ed i tribunali di circondario; quindi difficoltà d'esecuzione non può incontrarsi, nè d'altronde la posizione di quegl'impiegati è deteriorata. Per l'effettuazione di tale piano fu mestieri di estendere l'idoneità degli attuali impiegati d'ordine anche ai posti di sostituiti segretari di Corte d'appello, dovendo anche in appello continuarsi per le materie civili gl'incombenti d'ordine.

Forse si sarebbe potuto fare l'obbietto che per tal modo in Lombardia i segretari e loro sostituiti non hanno l'eguale trattamento di quelli delle altre provincie, mancando per essi i proventi di segreteria. Ma a ciò è facile rispondere che, se non hanno quei proventi, non hanno il grave onere degli scrivani, e in ogni modo il più semplice servizio nelle funzioni d'ordine può a sufficienza giustificare quel minor vantaggio negli onorari oltre lo stipendio.

La conservazione della procedura civile qual è in giornata in Lombardia, rese indispensabile di mantenere l'ordinamento dei cursori, così com'è proposto all'articolo 25 del progetto.

Parvemi però opportuno di denominarli *uscieri*, onde più evidente emergesse qual è il loro compito in relazione alla procedura penale e ad altre leggi già pubblicate in Lombardia, e di richiamare a loro riguardo le disposizioni della legge 15 novembre 1859 per la sorveglianza e disciplina.

Postochè, com'osservai più sopra, i segretari nella Lombardia non potranno percepire diritti di copia od altri proventi per gli affari civili, non ponno esser tenuti a provve-

dere del proprio al pagamento degli scrivani. Fu per ciò necessario di supplire al bisogno, come già si pratica fin d'ora in Lombardia, con diurnisti pagati dall'erario, al che fu provveduto coll'articolo 24 del progetto che si estende anche agli iuservienti, perchè, mentre per la seconda parte dell'art. 23 si conservano quelli in attuale servizio aventi qualità di impiegato stabile, più non potranno con tal carattere esserne nominati in seguito.

(71)

(72)

(73)

Le disposizioni degli articoli 25, 26, 27 e 28 del progetto sono intese a procurare agli attuali impiegati giudiziari di Lombardia quelle favorevoli condizioni che corrispondano all'equità, alle naturali aspettative derivanti dalla precorsa carriera, e che valgano a rendere meno gravi le conseguenze inevitabili dell'attuazione di un nuovo sistema; disposizioni che già in altri simili casi furono sostanzialmente seguite e riuscirono ad esito soddisfacente.

Molte e minute disposizioni per la massima parte regolamentari occorrerebbero a completare quanto riguarda il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, la sostituzione d'uno od altro metodo di procedere, la pubblicazione ed il coordinamento alla legislazione civile conservata in Lombardia, di quelle disposizioni che sono richiamate in diverse parti del Codice di procedura penale.

Coll'ultimo articolo del progetto mi proposi d'invocare dalla Camera la facoltà al Governo di provvedervi con decreti reali, siccome modo più pronto e più conveniente alle svariatissime esigenze del servizio, spesso emergenti soltanto all'atto dell'applicazione pratica.

M'affido che la Camera nell'urgenza di passare presto alla votazione di questa legge, e per la natura stessa degli oggetti sui quali chiederei fosse autorizzato il provvedere con decreti regii, già abbastanza determinata e limitata dagli articoli dello schema, s'indurrà più agevolmente ad accordare al Governo del Re la chiesta facoltà.

SIGNORI DEPUTATI,

Questa legge che vi propongo, oltre al servire all'intento dell'unificazione così salutare allo Stato, è di grandissimo momento per la Lombardia.

Aiutato dai dotti e fruttuosi lavori della Commissione che in principio commendai, potei disporre questo schema, e nutro fiducia che risponda al bisogno della Lombardia; onde spero che pur voi dal canto vostro darete opera a procacciare che così presto come l'urgenza richiede possa essere convertito in legge.

(71)
(72)
(73)

Allegato 1.

PARAGRAFO 15. — *Della norma di giurisdizione civile portata dalla patente imperiale 20 novembre 1852.*

Alle preture urbane compete la giurisdizione personale :

a) in tutte le liti sopra determinate somme di denaro le quali, senza gl'interessi ed altre competenze accessorie, non oltrepassano 1500 lire austriache, ed in tutte le liti sopra altri oggetti quando l'attore offra espressamente di accettare in luogo di essi una somma di denaro che, senza gl'interessi e gli accessori, non oltrepassi le 1500 lire. L'importo del debito vien calcolato secondo la somma di cui nella petizione si domanda il pagamento, quando anche vi siano più attori o rei convenuti, o si domandino gl'importi scaduti d'interessi o rendite che continuano a decorrere. Ma in quest'ultimo caso la giurisdizione compete alla pretura urbana soltanto allorchè siavi contrasto unicamente sugl'interessi o sulle rendite addomandate, ma non s'impugni dal convenuto il diritto stesso per effetto del quale si percepiscono, ancorchè questo diritto ecceda la somma di 1500 lire. Impugnandosi invece in questo caso il diritto stesso, la pretura urbana trasmetterà la petizione cogli atti ulteriori al competente tribunale provinciale perchè li continui.

La petizione non può essere prodotta alla pretura urbana, neppure quando l'attore chieda parte di un capitale dovuto eccedente le lire 1500, oppure ciò che risulta d'avanzo dal conguaglio di più crediti reciproci;

b) in tutte le petizioni per ricognizione del diritto ad un usufrutto od al percepimento di prestazioni ricorrenti, quando la rendita di un singolo anno o l'importo di denaro, che l'attore si offre di ricevere in luogo di essa, non eccede 75 lire austriache, trattandosi di proventi o prestazioni perenni, e 150 lire trattandosi di quelle che sono limitate al tempo della vita di una persona, od altrimenti incerte nella loro durata.

Senza riguardo all'importo :

c) in tutte le liti fra locatore e conduttore, nascenti dal contratto di locazione di oggetti mobili, o di abitazioni ed altre località, e così pure nelle liti sulla restituzione di beni affittati o locati verso una mercede in frutti (§ 1103 del Codice civile generale) per essere decorso il tempo stabilito nel contratto;

d) in tutte le liti che nascono da contratti di locazione e conduzione d'opera fra maestri privati, persone di servizio, ed i conduttori della loro opera o padroni, e fra gli esercenti un'industria e possessori di officine da una parte, ed i loro garzoni, allievi ed operai dall'altra;

e) in tutte le liti che insorgono fra osti, barcaioli e conduttori di mezzi di trasporto da un lato, ed i loro ospiti, viag-

giatori e committenti dall'altro, e vertono sulle loro reciproche obbligazioni e sulla responsabilità dei primi per gli oggetti presi in consegna da loro o dalla gente di loro servizio, in particolare in quanto non abbia luogo la giurisdizione del tribunale di commercio o marittimo.

(71)

(72)

(73)

Allegato 2.

PARAGRAFO 71. — *Della norma di giurisdizione civile, portata dalla patente imperiale 20 novembre 1852.*

La procedura concorsuale riguardo a commercianti, fabbricatori, come pure a società di guadagno ed associazioni di azionisti a quelli parificate, spetta al tribunale di commercio, quand'essi siano stabiliti nel luogo ove questo risiede, ed altrimenti al Senato di commercio nel cui circondario risiedono.

Allegato 3.

PARAGRAFO 78. — *Della norma di giurisdizione civile, portata dalla patente imperiale 20 novembre 1852.*

Alla deputazione del tutore o curatore, ed al disimpegno di tutti gli affari spettanti per legge all'autorità tutoria e curatoria, è chiamata di regola la pretura (anche urbana), alla cui giurisdizione personale il minore o l'individuo sottoposto a cura è soggetto in affari contenziosi.

Ma la decisione sopra quelle disposizioni delle preture con cui dee deputarsi una cura per demenza, imbecillità o prodigalità, o dichiararsene la cessazione, oppure la patria potestà o la tutela dee prolungarsi oltre la minorità, come pure l'evasione definitiva delle istanze di adozione, e finalmente l'approvazione dell'alienazione di beni immobili di pupilli e persone soggette a cura, spettano solamente al tribunale provinciale, al quale pertanto le preture debbono a tale scopo trasmettere gli atti assunti.

(71)

(72)

(73)

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

Art. 1.

In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano rispettivamente i tribunali provinciali e le preture (urbane e foresi), giusta la norma giurisdizionale 20 novembre 1852, colle modificazioni di cui in appresso.

Art. 2.

Negli affari contenziosi è demandata ai giudici di mandamento la competenza che, giusta la norma suddetta, era attribuita alle preture urbane, limitata però a L. 1,000 e rispettivamente a L. 50 e 100 nei casi in cui la competenza è determinata dal valore dell'oggetto (§ 15); è estesa invece, servato il limite suddetto quanto al valore, anche alle azioni reali, immobiliari e commerciali, eccettuate le cambiarie, salvo che la legge ne attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione.

I giudici di mandamento sono inoltre competenti:

a) A decidere, entro i suddetti limiti, nei casi previsti dal § 14, lettera b, e dai §§ 53, 34, 37 e 40 della suddetta norma;

b) A conoscere della compensazione proposta contro la domanda dell'attore, quand'anche il credito dedotto in compensazione ecceda i limiti suddetti, purchè il medesimo non sia contestato, o risulti da documento meritevole di piena fede.

Art. 3.

Gli affari di volontaria giurisdizione sono in genere demandati alla competenza dei giudici di mandamento.

Art. 4.

È tuttavia riservata ai tribunali di circondario:

a) La cognizione degli affari indicati al secondo capoverso del § 78 della norma giurisdizionale;

b) L'approvazione delle convenzioni per separazione di coniugi, in quanto vi sieno interessati figli minori di età;

- c) L'autorizzazione al matrimonio d'un minore contro il dissenso della legittima sua rappresentanza ;
- d) L'approvazione di transazioni ;
- e) L'approvazione d'acquisti d'immobili ;
- f) L'approvazione degli affittamenti di beni rustici, quando oltrepassino la durata di anni dodici ;
- g) L'autorizzazione a ripudiare o ad accettare puramente un'eredità (§ 233, Codice civile) ;
- h) L'approvazione del rendiconto quando presenti un risultato passivo.

(71)

(72)

(73)

Ed inoltre, e sempre quando la quota spettante alla persona soggetta ad amministrazione non sia minore di L. 5,000,

- i) L'autorizzazione alla stipulazione di divisioni ;
- k) L'autorizzazione a contrarre mutui ;
- l) L'autorizzazione all'erezione o cessazione d'intraprese industriali.

Rimane fermo il disposto nei casi speciali indicati nei §§ 84, 85 e 86 della stessa Norma giurisdizionale.

Art. 5.

Le procedure pel concorso dei creditori sono riservate alla competenza dei tribunali di circondario, salvo il disposto del § 71 della Norma giurisdizionale.

Art. 6.

Nulla è innovato quanto alla competenza del tribunale di commercio di Milano.

Spetta altresì allo stesso tribunale l'esclusiva giurisdizione per gli affari e le cause del commercio di mare, rispetto a tutto il territorio della Lombardia, secondo la competenza determinata dal Codice di commercio e dalle altre leggi commerciali.

Art. 7.

I tribunali di circondario conosceranno in seconda istanza degli appelli contro le sentenze in materia civile e commerciale proferite dai giudici di mandamento, e dei ricorsi contro i decreti dai medesimi emanati tanto in affari contenziosi che di volontaria giurisdizione.

Nella giurisdizione del tribunale di circondario di Milano il conoscere in seconda istanza sulle decisioni dei giudici di mandamento in materia commerciale spetterà al tribunale di commercio di Milano.

Art. 8.

Sui ricorsi e gravami contro le decisioni proferite dai tribunali di circondario e di commercio, come giudici di prima istanza, si deciderà in seconda istanza da quella Corte d'appello, nel cui distretto risiede il tribunale, d'onde emanò la prima decisione.

In grado di revisione pronuncerà il tribunale di terza istanza, anche quando si tratti di decisioni pronunciate in secondo grado dai tribunali di circondario e di commercio.

(71)
(72)
(73)

Art. 9.

Nelle cause di competenza dei giudici di mandamento, ferma la procedura pel turbato possesso prescritta dalla notificazione 13 ottobre 1823, sarà osservata la procedura sommaria in conformità della legge 31 marzo 1830 vigente in Lombardia, tolta la restrizione di cui al § 53 della legge stessa, e mantenuto il disposto del § 9 della sovrana risoluzione 7 ottobre 1816, quanto alle cause di commercio.

Però le petizioni in iscritto dovranno essere firmate da un avvocato, ancorchè si tratti di cause per turbato possesso.

Parimente, quando la parte non si presenta in persona, non sarà ammesso, neppure nelle cause possessorie, verun procuratore, che non sia avvocato, o che non sia marito, ascendente, discendente, fratello, zio, nipote od affine negli stessi gradi colla parte medesima. Debbono inoltre dette persone avere raggiunto la maggiore età, e produrre il relativo atto di procura in iscritto.

Art. 10.

Nelle cause di competenza dei tribunali di circondario si osserverà sempre il processo scritto.

La stessa forma, invece della verbale, si osserverà per l'attitazione contemplata dalla notificazione 4 luglio 1839, nonchè per quella successiva all'atto eccezionale, di cui nell'ordinanza ministeriale 21 maggio 1855.

Irvolutati gli atti, ed in quei casi nei quali, per le leggi vigenti, devesi pronunziare sentenza, verrà in udienza pubblica, davanti i giudici chiamati a decidere la causa, ammessa l'orale discussione della medesima, senza che però se ne possa variare lo stato quanto al fatto, alle domande, alle eccezioni ed alle prove; salvo soltanto il recesso totale o parziale dalle domande o dalle eccezioni.

Art. 11.

Nulla è innovato circa, al modo di procedere avanti il tribunale di commercio di Milano ed i tribunali di circondario, in quanto funzionano come tribunale di commercio.

Tuttavia, chiuso il processo, sarà la causa discussa in pubblica udienza, com'è disposto all'articolo 10; e, quanto alle prove, si osserverà il disposto dell'articolo 15.

Art. 12.

Gl'incidenti di causa, e le deliberazioni sopra misure assicurative e cauzionali, e per l'esecuzione, continueranno a trattarsi nelle forme finora prescritte, e verranno decise in Camera di consiglio senza intervento delle parti.

Lo stesso sarà osservato rispetto alla prolazione delle sentenze di classificazione ed alle graduatorie, nonchè rispetto alle cause relative ad insinuazioni concorsuali ammesse dal curatore alle liti, le quali cause dovranno in tal caso spediti con semplice decreto.

Art. 13.

Presso i tribunali collegiali, nell'assunzione degli esami testimoniali, è ammessa la presenza delle parti o personalmente o col mezzo dei loro patrocinatori.

È però ad esse proibito d'interrompere il testimonio mentre depone, o di fargli direttamente veruna interrogazione; ma devono per tale oggetto rivolgersi al giudice procedente all'esame, sotto pena di un'ammenda non maggiore di 25 lire, applicabile sul momento, ed anche dell'espulsione dal luogo dell'esame.

Il giudice può d'ufficio, e deve, sull'istanza delle parti presenti, fare le interrogazioni opportune per meglio chiarire la verità.

In seguito all'assunzione di qualsiasi prova non saranno ammesse le scritture *probatoriali* e *contraprobatoriali*.

Art. 14.

Prima della discussione in pubblica udienza avrà luogo la comunicazione della causa al Pubblico Ministero per le sue conclusioni nei casi espressamente contemplati dalla legge, ed in tutte le cause che riguardano:

- a) l'ordine pubblico, lo Stato e il demanio;
- b) i pubblici stabilimenti e le opere pie;
- c) le donazioni ed i legati fatti a beneficio dei poveri;
- d) lo stato delle persone e le tutele;
- e) i minori, gl'interdetti, gli assenti, e generalmente tutti quelli che sono rappresentati o assistiti da un curatore o da un amministratore delegato dalla pubblica autorità;
- f) ed in tutte le altre cause delle quali lo stesso Pubblico Ministero chiedesse la comunicazione all'oggetto di concludere, quando ravvisasse ciò necessario per l'osservanza della legge.

Dovranno pure, prima della decisione, comunicarsi al Pubblico Ministero, per le sue conclusioni, gli atti relativi all'incidente per declinatoria di foro, ed all'ammissione delle insinuazioni concorsuali di cui nell'articolo 12.

Nelle cause commerciali non ha luogo l'intervento del Pubblico Ministero.

Art. 15.

In tutti gli affari di volontaria giurisdizione, demandati ai tribunali di circondario, non si procederà a decisione, se non previe le conclusioni del Pubblico Ministero.

Art. 16.

La Corte di cassazione sedente in Milano, oltre alle attribuzioni che le sono demandate da leggi speciali, eserciterà in Lombardia quella giurisdizione nelle materie penali che le è attribuita dal Codice di procedura penale.

Nelle materie civili e sino a che la legislazione civile della Lombardia non sia assimilata a quella delle altre parti del regno, il tribunale di terza istanza di Milano continuerà ad esercitare l'attuale sua giurisdizione e deciderà coll'intervento di sette giudici compreso il presidente.

(71)

(72)

(73)

(71)

(72)

(73)

Il Pubblico Ministero presso il tribunale di terza istanza sarà rappresentato da due sostituiti desunti dall'ufficio del procuratore generale del Re presso la Corte d'appello di Milano, e designati annualmente per decreto reale.

È fatta facoltà al Governo del Re di aumentare, ove il bisogno del servizio lo richieda, di altrettanti membri l'ufficio del procuratore generale del Re.

Art. 17.

Anche in grado d'appello, sia avanti i tribunali di circondario o di commercio, che innanzi alle Corti, come pure in grado di revisione, si farà luogo alla pubblica discussione orale ed alla comunicazione degli atti al pubblico Ministero negli affari e colle norme indicate negli articoli precedenti.

Art. 18.

Verranno stabilite mediante decreto reale le norme da seguirsi per fissare e regolare le udienze, per la forma e notificazione delle sentenze, e per le occorrenti comunicazioni d'ufficio, anco nei rapporti del Pubblico Ministero e delle parti nei diversi gradi di giurisdizione.

Art. 19.

Il personale giudiziario e di segreteria del tribunale di commercio di Milano è in tutto assimilato a quello dei tribunali di circondario.

Nulla è innovato circa l'intervento degli assessori mercantili nei giudizi di commercio.

Art. 20.

Potranno essere nominati uditori in Lombardia, ancorché non abbiano conseguita la laurea in legge, coloro che, compiuta la pratica giudiziaria di un anno presso le autorità giudiziarie della Lombardia all'epoca in cui entrerà in vigore il nuovo ordinamento, avranno i requisiti prescritti dalle leggi finora vigenti in Lombardia per l'idoneità al posto d'ascoltante.

Gli uditori potranno compiere in Lombardia il loro tirocinio anche presso il tribunale di terza istanza, le Corti d'appello, i tribunali di circondario ed il tribunale di commercio di Milano, ove dovranno fare i lavori, ai quali saranno dal rispettivo capo destinati, e potranno altresì essere incaricati delle funzioni di segretario nelle udienze penali e civili.

Art. 21.

Gli uditori dopo un anno di tirocinio, computato il tempo in cui avessero servito in qualità di ascoltante, potranno con decreto regio essere applicati, a seconda del bisogno, in sussidio delle giudicature di mandamento, nel qual caso potrà venir loro accordato un assegno non maggiore di lire 1200 annue.

Con tale destinazione cesserà a loro riguardo l'applicazione dell'articolo 19 della legge sull'ordinamento giudiziario 13 novembre 1859, e saranno considerati funzionari giudiziari per tutti i conseguenti effetti di legge.

Art. 22.

I segretari e loro sostituiti presso le Corti d'appello, i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento, oltre le funzioni ad essi demandate dal Codice di procedura penale e dal relativo regolamento, compiranno nelle materie civili le attribuzioni che in addietro erano disimpegnate dagli uffici d'ordine.

Gli attuali impiegati d'ordine potranno essere nominati anche sostituiti segretari presso le Corti d'appello.

Art. 23.

Al vigente ordinamento dei cursori, nulla per ora è innovato.

Essi d'ora innanzi si appelleranno *uscieri*.

Tali uscieri compiranno, oltre le incumbenze loro attribuite dal Codice e dal Regolamento di procedura penale, anche quelle portate dalle altre leggi in vigore nella Lombardia.

Saranno nominati con decreto ministeriale, ed ai medesimi saranno applicabili gli articoli 220, 221, 222 e 223 della legge 13 novembre 1859 sull'ordinamento giudiziario.

I portieri e gli inservienti in genere che presentemente si trovano in servizio conserveranno provvisoriamente il loro stipendio e la loro attuale qualità; potranno essere applicati presso le Corti, i tribunali di circondario od altri uffici, ove se ne verifichi il bisogno.

Art. 24.

Secondo il bisogno, potranno i capi dei rispettivi uffici, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, assumere diurnisti scrivani ed inservienti, da retribuirsi a carico dell'erario.

Art. 25.

Ai funzionari ed impiegati dell'ordine giudiziario della Lombardia, che per effetto del nuovo ordinamento ed in occasione della prima attuazione d'esso fossero traslocati dall'attuale residenza senza aumento di grado o di stipendio, sarà corrisposta un'indennità non maggiore del quinto dello stipendio attualmente goduto.

Art. 26.

Gli impiegati giudiziari della Lombardia, che per effetto del nuovo ordinamento rimanessero fuori di pianta, conserveranno provvisoriamente il loro stipendio, e potranno essere applicati anche in eccedenza del numero stabilito ai diversi uffici giudiziari o ad altro amministrativo o governativo, con quelle incumbenze che loro verranno assegnate.

Art. 27.

Tutti i funzionari ed impiegati dell'ordine giudiziario della Lombardia e gli inservienti addetti al medesimo, che in forza del nuovo ordinamento rimanessero senza collocamento, e pei quali non fossero applicate le disposizioni degli articoli precedenti, saranno ammessi alla pensione pei servigi an-

(71)

(72)

(73)

(71)

teriormente resi, secondo le norme ancora vigenti in Lombardia.

(72)

Il conferimento di un pubblico impiego farà cessare di pieno diritto la pensione che già fosse stata concessa.

(73)

Art. 28.

Nel primo riordinamento delle magistrature lombarde potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

Successivamente, e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

Art. 29.

Sarà provveduto con decreto reale alla pubblicazione ed al coordinamento delle altre disposizioni necessarie ad attuare il Codice di procedura penale e la legge sull'ordinamento giudiziario, come pure all'emanazione delle opportune disposizioni transitorie, in quanto occorrano, attese le modificazioni introdotte colla presente legge nella procedura civile, non che per regolare l'esercizio dell'avvocatura in ciò che concerne la residenza.

(71)

(72)

(73)

PROGETTO C.

Relazione sul progetto di legge speciale per l'attuazione in Toscana del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

SIGNORI,

Questa proposta di legge non è che una dipendenza necessaria del progetto di legge generale, trova in quello la sua ragione di esistenza e si riferisce essenzialmente alla esecuzione delle disposizioni nel medesimo adottate.

Essa è preordinata allo scopo di rendere attuabile nelle provincie di Toscana il Codice di procedura penale del 20 novembre 1859 e la legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre dello stesso anno, provvedendo ai necessari legami colla legislazione che rimane colà tuttora in vigore, al rispetto dei diritti quesiti e a tutte le particolari esigenze dello stato transitorio.

Ha quindi naturalmente due parti distinte:

L'una riguardante le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura penale (art. 1-6);

L'altra concernente quelle per l'attuazione della legge sull'ordinamento giudiziario (art. 7-19).

I

Dovendo andare in attività il rammentato Codice di procedura penale, bisognava coordinarlo col Codice penale toscano che rimaner doveva in vigore.

(71)
(72)
(75)

Occorreva prima di tutto trovare un corrispondente nella legge toscana alle distinzioni dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni, e a quella di pene criminali, correzionali e di polizia, siccome sono definite nel Codice penale del 20 novembre 1859, perchè appunto tali distinzioni a vari effetti, e più particolarmente a quelli importantissimi della competenza, venivano spesso richiamate dal Codice di procedura penale.

Un ostacolo per altro lo presentavano le differenze tra la penalità del Codice delle antiche provincie e la penalità toscana.

Nella impossibilità quindi di stabilire con esattezza il surrogato per la varietà che riscontravasi nell'economia del rispettivo sistema penale, conveniva fermarsi al principio fondamentale comune, che nelle due distinte legislazioni informava la teoria della penale competenza, vale a dire il criterio della specie e della quantità della pena.

In tal modo soltanto era possibile rispettare il sistema di penalità riconosciuto dal Codice toscano e nello stesso tempo coordinarlo mediante quel punto di contatto, al nuovo Codice di procedura penale (art. 1).

Questo è stato fatto dal progetto, il quale, appoggiandosi da un lato alle regole fissate dalla legge toscana del 20 giugno 1855 sulle competenze criminali, e dall'altro alle disposizioni contenute nel titolo II, libro I. del Codice penale toscano, ha stabilito la desiderata corrispondenza delle accennate distinzioni e di reati e di pene in quel modo che si poteva migliore, tutelando la integrità della legge sostantiva toscana, e conciliandola, direi quasi, perfettamente con la nuova legge di rito.

L'articolo 2 del progetto è abbastanza chiaro; con esso si è voluto mantenere nelle provincie di Toscana quelle disposizioni legislative che sono colà in vigore nelle materie civili e di procedura civile. Così, per esempio, l'articolo 729 del Codice di procedura penale, sulla ricusa dei magistrati, richiamando i motivi di ricusa, esplicitamente determinati dalle leggi di procedura civile del regno, si deve intendere aver fatto richiamo in Toscana delle disposizioni coeguali contenute nella legge del 12 maggio 1852.

Con l'articolo 3 del progetto si è avuto in mira di non introdurre in Toscana una novità, che avrebbe di troppo offeso le idee e le consuetudini di quelle provincie abituate a ritenere il ricorso in cassazione come un rimedio incondizionatamente concesso a tutti i condannati, senza venir subordinato a depositi preventivi di somme o a misure di custodia, e ciò in ossequio dei principii d'ordine pubblico relativi al diritto della difesa e alle garanzie contro i giudicati.

Dovendo nelle provincie toscane rimaner fermo il Codice penale, attualmente colà in vigore, si presentavano dei casi, nei quali era impossibile lo ammettere che certe disposizioni del Codice di procedura penale potessero colà appli-

carsi senza offesa o disturbo dell'economia del sistema penale in vigore. Ed invero; non avrebbe potuto essere attuabile in quelle provincie il disposto dell'articolo 22 del rammentato Codice di procedura statuente delle norme per gli assorbimenti delle pene minori nelle maggiori, per la ragione che in Toscana questa materia è regolata dal Codice penale agli articoli 72, 74 e 75, e si manifesta poi intimamente connessa con l'indole speciale della penalità toscana. Lo stesso era a dirsi del disposto dell'art. 761 del medesimo Codice di procedura penale, contenente i dettagli per l'esecuzione della pena dell'esilio, i quali in Toscana vengono espressamente contemplati dall'articolo 21 di quel Codice penale. A tutto ciò ha provveduto l'articolo 4 del progetto.

(71)

(72)

(73)

Con l'articolo 5 si estendono alla Toscana alcuni articoli del Codice penale del 20 novembre 1859, i quali dispongono o su materie dal Codice penale toscano non contemplate, e che è necessità siano anche regolate, o su certe specialità che sono in intimo rapporto con le regole di rito che vanno ad accomunarsi a quelle provincie per il fatto della pubblicazione del Codice di procedura penale.

Tali sono gli articoli 190, 191, 192 e 193 del menzionato Codice penale, riguardanti i reati, coi quali si attenta all'esercizio dei diritti politici; questa parte di legislazione penale mancava assolutamente alla Toscana, ed era necessità urgente l'estenderla una volta che quelle provincie formavano parte del nuovo regno.

Tale è pure l'articolo 373 del detto Codice, che stabilisce aver luogo una diminuzione di pena per il delitto di falsa testimonianza, allorché il testimone ha depresso senza giuramento, e determina il quando in tal caso sia luogo a procedere. Questa disposizione era coerente alle norme di procedura penale che andavano ad introdursi in Toscana e con le quali si ammetteva per legge la distinzione delle testimonianze giurate e non giurate.

Tale è infine l'articolo 374, nella parte finale del suo primo alinea, dove è statuito che colui il quale spergiura in giudizio civile non può essere più ammesso a giurare né ad offrire ad altri il giuramento e neppure può essere assunto come perito o giurato; disposizione questa assai conforme al principio morale e opportuna per il sistema dei giurati che andava ad introdursi completamente in Toscana.

Nell'articolo 6 del progetto sono tassativamente indicate le corrispondenze nelle leggi toscane degli articoli del Codice penale delle antiche provincie del regno richiamati dal Codice di procedura penale, sia che tali corrispondenze risultino evidentemente dalla lettera della disposizione, sia che derivino da argomentazione logica e giuridica, ma necessaria.

È inutile riandare ciascuna corrispondenza, bastando il semplice confronto degli articoli citati per schiarirla e giustificarla.

Solamente è da notarsi che quella indicata alla lettera h)

(71)
(72)
(73)

dell'articolo stesso, ha in sé un'aggiunta di disposizione richiesta dal bisogno di rendere più perfetta la corrispondenza, completandola nei rapporti con l'istituzione dei giurati.

È finalmente a dichiararsi che tutti gli altri articoli del Codice penale sardo, stati richiamati dal Codice di procedura penale e che non sono indicati per il corrispondente concetto in quest'articolo del progetto, devono ritenersi per implicito necessario, senza effetto per le provincie di Toscana, dove la loro inapplicabilità si dimostra facilmente, veduta appena la disposizione.

II

Publicando in Toscana la legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, era necessario dichiarare che la Corte suprema di cassazione per quelle provincie continuava ad avere la sua sede in Firenze, e a conservare in materia civile le norme di competenza e di procedura che aveva di fronte alla legislazione ivi esistente, salvo per le materie penali le nuove attribuzioni indotte dal Codice di procedura penale (art. 7).

Lo stesso era a dirsi quanto ai tribunali nuovi che andavano su tal rapporto a surrogare gli antichi (art. 8).

L'articolo 9 provvede alle stesse necessità che, nei circoli delle assise di Torino, Milano e Genova, equivalenti d'importanza al circolo di Firenze, consigliarono un numero di giurati maggiore dell'ordinario, e per conseguenza le disposizioni di eccezione scritte negli articoli 69 e 70 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Era poi conveniente ed opportuno ad un tempo nel riordinamento del personale giudiziario in occasione della prima attuazione del nuovo sistema dar libertà al Governo di prendere tutte quelle misure che riputasse opportune nell'interesse della giustizia e dei bisogni del pubblico servizio; come era giusto che successivamente, e fino a che la legge sull'organizzazione giudiziaria non avesse ricevuto per ragione del tempo la sua piena applicazione in Toscana, dovesse valutarsi la condizione di quegli impiegati che si trovavano ad avere condizioni corrispondenti a quelle richieste in forza dell'ordinamento nuovo per essere nominati o far passaggio ad impieghi (art. 10).

Dovevasi inoltre in quelle provincie rispettare il modo col quale sono regolati gli studi pratico-legali o di perfezionamento dopo conseguita la laurea, e siccome, nel sistema di istruzione colà vigente, molte discipline, quali, per esempio, quelle riguardanti il diritto costituzionale ed amministrativo, non s'insegnano nelle università, ma successivamente ai corsi accademici, conveniva quindi, onde ottenere una corrispondente garanzia d'idoneità in coloro che nominare dovevasi ad uditori, esigere per condizione equivalente a quella indicata al n° 2 dell'articolo 14 di detta legge, l'altra

espressa nell'articolo 11 del progetto e che comprende la pratica forense e gli studi teorici sopra accennati.

La conservazione degli attuali coadiutori dei delegati di Governo, più specialmente destinati a supplire il delegato nelle funzioni di Pubblico Ministero alle preture (art. 12), sembrava misura richiesta nell'interesse stesso del servizio, poichè essi sono certamente più idonei al disimpegno delle predette funzioni, di quello che lo potrebbero essere ora in Toscana i supplenti indicati dall'articolo 149 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Con l'articolo 13 del progetto si è voluto rispettare il sistema vigente in quelle provincie ed esclusivo di qualunque percezione di diritti di cancelleria o segreteria per parte dei funzionari ivi indicati. Sull'argomento dei segretari appariva altresì necessario ridurre a una misura più ristretta di quella fissata dalla legge sugli stipendi la provvisione annessa al posto di segretario-capo della Corte suprema di cassazione, il quale non aveva colà l'obbligo di pagare del proprio i commessi spedizionieri.

La disposizione poi dell'articolo 14 era assolutamente indispensabile per poter facilitare l'applicazione ai cursori toscani delle norme stabilite dalla legge sull'ordinamento giudiziario relativamente agli uscieri. È così complicata, minuta, incoerente ed anco confusa la parte regolamentare dei cursori in quelle provincie, che sarebbe opera molto ardua di poterla ad un tratto coordinare con le disposizioni della nuova legge; ed il passaggio dall'uno all'altro sistema senza una determinata transizione, sarebbe forse troppo grave e difficile.

Con l'articolo 15 si è voluto introdurre per l'avvenire in coerenza della legge sull'ordinamento giudiziario un nuovo sistema, che riteniamo molto vantaggioso al servizio, circa alla nomina e alla retribuzione dei copisti, custodi ed inservenienti addetti all'ordine giudiziario in Toscana, senza peraltro fare assumere ai medesimi qualità di veri impiegati dello Stato.

Finalmente gli articoli 16, 17 e 18 sono abbastanza chiari per loro stessi, da non aver bisogno di spiegazione in quanto provvedono alla tutela dei diritti degli impiegati e funzionari attualmente esistenti nell'ordine giudiziario di Toscana.

Conveniva per ultimo riservarsi la facoltà di dare tutte le altre disposizioni occorrenti a riparare alle necessità dello stato transitorio.

Tali sono, o signori, le considerazioni che appoggiano questa secondaria proposta di legge e per le quali io spero darete alla medesima la vostra approvazione.

(71)

(72)

(73)

(71)

(72)

(73)

44

PROGETTO DI LEGGE

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA

ART. 1.

In tutti i casi e a tutti gli effetti per i quali il Codice di procedura penale del 20 novembre 1839, richiama la distinzione dei crimini, delitti e contravvenzioni, e quella di pene criminali, correzionali e di polizia, devono intendersi, in conformità delle disposizioni contenute nel libro I, titolo II, del Codice penale toscano e della legge sulle competenze criminali del 20 giugno 1853, come corrispondenti in Toscana

1° Quanto ai crimini e alle pene criminali, i reati colpiti dalle pene dell'ergastolo e della casa di forza;

2° Quanto ai delitti e alle pene correzionali, i reati puniti col carcere superiore ad un mese, con l'esiglio, con la multa superiore a lire 150 toscane e con le pene proprie dell'interdizione dal pubblico servizio e dall'esercizio di una professione che richieda matricola;

3° Quanto alle contravvenzioni ed alle pene di polizia, i reati puniti del carcere fino ad un mese, della multa fino a lire 150 toscane e della riprensione giudiziale.

ART. 2.

In tutti i casi nei quali il Codice di procedura penale richiama disposizioni che si riferiscono a materie espressamente contemplate dal Codice civile o dalle leggi di procedura civile delle antiche provincie del regno, s'intendono surrogate in Toscana le norme regolatrici che sono colà in vigore sull'identico subbietto.

ART. 3.

Non hanno vigore nelle provincie toscane gli articoli 641 e 642 del Codice di procedura penale sopra mentovato.

ART. 4.

Gli articoli 22 e 71 dello stesso Codice non derogano rispettivamente al disposto degli articoli 73, 74, 75 e 21 del Codice penale toscano, i quali continuano a rimanere in osservanza.

ART. 5.

Sono pubblicati ed hanno forza di legge in Toscana, oltre quelli che sono già in vigore, gli articoli 190, 191, 192, 193, 373 e 374 parte finale 1° alinea del Codice penale sardo del 20 novembre 1859.

(71)

(72)

(73)

ART. 6.

Agli articoli del Codice penale sardo, ai quali è fatto rinvio dagli articoli 9, 32, 49, 66, 74, 102, 105, 106, 117, 133, 159, 172, 178, 179, 184, 199, 204, 220, 254, 271, 283, 314, 427, 501, 506, 588, 621, 785, 803 del Codice di procedura penale, s'intenderanno surrogati pel corrispondente concetto gli articoli del Codice penale toscano e delle altre leggi vigenti in quelle provincie come appresso.

a) Agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 citati nell'articolo 52, gli articoli 4, 5, 6 e 7 del Codice penale toscano.

b) Ai primi cinque numeri dell'articolo 13 citati negli articoli 106, 184 e 427, l'articolo 13, lettere a e b, del Codice penale toscano.

c) Ai primi quattro numeri dell'articolo 26, citati negli articoli 204 e 220, l'articolo 13, lettere c e d, del Codice penale toscano.

d) All'articolo 88 citato negli articoli 254 e 301, l'articolo 37, § 2, del Codice penale toscano.

e) All'articolo 111 citato nell'articolo 506, l'articolo 72 del Codice penale toscano.

f) All'articolo 198 citato nell'articolo 785, l'articolo 184 del Codice penale toscano.

g) Agli articoli 199 e seguenti citati nell'articolo 803, gli articoli 183, 190, § 1, e 360 del Codice penale toscano.

h) Agli articoli 306 e 370 citati negli articoli 178 e 179, l'articolo 149, § 1, del Codice penale toscano, estendendo il disposto di quest'ultimo articolo anco ai giurati.

i) All'articolo 307 citato nell'articolo 159, l'articolo 149, § 2, del Codice penale toscano.

k) All'articolo 308 citato nell'articolo 102, l'articolo 21 del regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1855.

l) Agli articoli 365, 366 e 369 citati negli articoli 172 e 285, gli articoli 272 e 273 del Codice penale toscano.

m) All'articolo 367 citato nell'articolo 285, l'articolo 277 del Codice penale toscano.

n) All'articolo 374, prima parte, citato nell'articolo 271, l'articolo 270 del Codice penale toscano.

o) All'articolo 345 citato nell'articolo 314, l'articolo 244 del Codice penale toscano.

p) Al capo 5°, titolo viii, libro II, citato dagli articoli 49, 66, 74, e 199, l'articolo 43 del regolamento d'istruzione criminale del 22 novembre 1849, e gli articoli 41, 42, 43 e 44 del regolamento di polizia punitiva del 20 giugno 1855.

q) All'articolo 471 citato nell'articolo 9, gli articoli 109 lettera c, 111, § 2, lettera c, 112, § 2, lettera c, e 127 del Codice penale toscano.

(71)

r) Agli articoli 482 e 483 citati nell'articolo 105, gli articoli 291, § 1, e 292, § 1, del Codice penale toscano.

(72)

s) All'articolo 487 citato negli articoli 117 e 588, l'articolo 293 del Codice penale toscano.

(73)

t) Agli articoli 538 e 539 citati nell'articolo 153, l'articolo 526, § 1, numeri 1 e 2, del Codice penale toscano.

u) All'articolo 580 citato nell'articolo 621, gli articoli 52, 53 e 54 del regolamento toscano dei procuratori ed avvocati del 2 settembre 1859.

Art. 7.

È conservata in Firenze la Corte di cassazione colle attuali sue forme ed attribuzioni nelle materie civili.

Nelle materie penali eserciterà le funzioni che le sono attribuite dal Codice di procedura penale.

Art. 8.

Rimangono ferme in ogni parte le regole di competenza e di procedura civile vigenti in quelle provincie.

I tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che rispettivamente avevano i tribunali di prima istanza e le preture (civili e civili-criminali) in ordine al motuproprio del 2 agosto, alle dichiarazioni e istruzioni del 9 novembre 1858 e alla legge del 9 marzo 1848.

Art. 9.

Sono applicate al Circolo di Firenze le disposizioni speciali contenute negli articoli 69 e 70 della legge sull'ordinamento giudiziario del 15 novembre 1859, concernenti i Circoli d'assise di Torino, Milano e Genova.

Art. 10.

Nel primo riordinamento delle magistrature toscane potranno gli attuali impiegati giudiziari essere promossi alle nuove cariche, quand'anche non abbiano le condizioni di tempo e di funzioni richieste dalla legge per esservi nominati.

Successivamente, e fino a che non sia scorso sufficiente tempo per l'applicazione della nuova legge, si terrà conto delle funzioni corrispondenti sostenute nell'ordinamento anteriore.

Art. 11.

Per essere in Toscana nominato uditore è necessario aver fatto tre anni di studi pratico-legali in conformità di quanto dispone il decreto del Governo della Toscana del 5 febbraio 1860, e ciò in luogo e vece della condizione di num: 2 scritta nell'articolo 14 della legge sull'ordinamento giudiziario, tenute ferme tutte le altre.

Art. 12.

I coadiutori dei delegati di governo continueranno a supplire i delegati stessi nelle funzioni di Pubblico Ministero presso le giudicature di mandamento, in ordine al disposto dell'articolo 149 della legge succitata.

Art. 15.

I segretari e i loro sostituiti presso le Corti, i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento, oltre le funzioni ad essi attribuite dal Codice di procedura penale e relativo regolamento, compieranno ancora, nel modo e con le regole risultanti dai sistemi in vigore nelle provincie di Toscana, tutte le altre attribuzioni che per l'addietro erano esercitate dai cancellieri e coadiutori.

Il segretario capo della Corte di cassazione avrà in Toscana lo stipendio di lire 8,000.

Art. 14.

Gli uscieri compiranno gl'incarichi prescritti dal Codice di procedura penale e relativo regolamento, non che tutte le altre incombenze che sono attribuite agli uscieri e cursori dalle leggi vigenti in Toscana.

Saranno dati per decreto reale tutti i provvedimenti necessari per attuare in quelle provincie le disposizioni del titolo VIII della legge sull'ordinamento giudiziario.

Art. 15.

I copisti, i custodi e gl'inservienti addetti all'ordine giudiziario in Toscana saranno, nel numero e per il tempo occorrente ai bisogni del servizio, nominati rispettivamente dai capi delle Corti, tribunali od uffizi, dietro autorizzazione del ministro, e verranno retribuiti a carico dell'erario senza assumere la qualità d'impiegati.

Art. 16.

Fermo stante il disposto dell'art. 258 della legge sull'organizzazione giudiziaria, tutti gl'impiegati che, per effetto del nuovo ordinamento, venissero ad eccedere il numero dei funzionari da esso stabilito, continueranno a prestare l'opera loro negli uffizi dove attualmente si trovano, e a percepirne lo stipendio fino a che non siano nominati ad altro impiego o non siano posti in disponibilità, e rispettivamente ammessi al conseguimento della pensione secondo le leggi tuttora vigenti in Toscana.

Art. 17.

I segretari e commessi dei procuratori generali e dei presidenti delle Corti d'appello, i commessi dei regii procuratori, i praticanti già abilitati agl'impieghi maggiori e minori dell'ordine giudiziario e quelli che si trovano nell'ultimo anno delle loro pratiche, conserveranno i loro titoli e i loro diritti di aspettativa, conformemente alle leggi ed agli ordini vigenti in Toscana.

Art. 18.

Ai funzionari ed impiegati dell'ordine giudiziario di Toscana, che per effetto del nuovo ordinamento e in occasione della prima attuazione di esso fossero traslocati dall'attuale residenza senza aumento di grado o di stipendio, sarà corrisposta un'indennità non maggiore del quinto dello stipendio attualmente goduto.

(71)

(72)

(73)

Art. 19.

Sarà provveduto con decreto reale alle altre disposizioni occorrenti per attuare in Toscana il Codice di procedura penale e la legge d'organizzazione giudiziaria.

Art. 20.

La presente legge sarà posta in esecuzione il 1° gennaio 1862.

(71)

(72)

(73)

131

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D' ITALIA

Il Nostro Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia ed affari Ecclesiastici, è incaricato di presentare al Parlamento i seguenti progetti di legge:

1° Progetto Generale per porre in osservanza nelle Province di Lombardia e di Toscana la legge 13. Novembre 1859. sull'ordinamento giudiziario - la legge sugli stipendi della Magistratura del 20. gembre stesso anno - ed il codice di procedura penale del 20. gembre 1859 - e nelle Province Napoletane la legge summentovata sugli stipendi; per introdurre modificazioni alla legge giudiziaria succitata in tutto il Regno; per prorogare infine al 1° Gennaio 1862. nelle Province Napoletane e Siciliane l'attuazione dell'ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale.

2° Progetto speciale per conciliare l'attuazione in Lombardia del nuovo ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale colle leggi civili ivi vigenti.

3° Altro progetto speciale per conciliare l'attuazione in Toscana del nuovo ordinamento giudiziario e del codice di procedura penale, col codice penale e con altre leggi ivi vigenti.

Torino. add. 18. Maggio 1861.

Vittorio Emanuele III

G. B. Casarini